SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 maggio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2009.

Nomina del dott. Nando Pasquali a Commissario straordinario del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, ed in particolare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, che prevede l'individuazione da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, degli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che prevede che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, uno o più Commissari straordinari del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'atto di intesa rilasciato dalla regione Campania in data 5 novembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, d'intesa con la regione Campania, con la quale sono stati individuati gli interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell'isola di Capri (Napoli), da realizzare ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78;

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, è necessario definire gli ambiti di competenza e responsabilità propri dell'organo chiamato ad assolvere agli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi, nonché assicurare all'organo straordinario medesimo il supporto per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, sulla base della cooperazione delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento, con conseguenti sinergie funzionali nelle procedure incardinate presso tale organo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, d'intesa con la regione Campania, con la quale il dott. Nando Pasquali è nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti per la produzione di energia elettrica nell'isola di Capri (Napoli);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Nomina del Commissario straordinario

1. Il dott. Nando Pasquali è nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell'isola di Capri (Napoli), di cui all'art. 2, come da deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, adottata ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 2.

Individuazione degli interventi

1. Ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, adottata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, d'intesa con la regione Campania, vengono individuate le opere di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, comune di Capri (Napoli), come interventi relativi alla produzione di energia elettrica per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere realizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 3.

Supporto al Commissario straordinario

1. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi:

a) delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle facenti capo al Ministro per la semplificazione normativa, in particolare per le funzioni di indirizzo, impulso, controllo e vigilanza;

b) delle strutture del Ministero dello sviluppo economico;

c) delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;

d) delle strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) delle strutture delle altre amministrazioni pubbliche volta per volta competenti;

f) delle strutture del concessionario del pubblico servizio di trasmissione dell'energia elettrica;

g) delle strutture del Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.;

h) delle strutture del soggetto titolare dell'impianto, SIPPIC S.p.A.

2. Il Commissario straordinario può demandare il compimento di alcuni atti di sua competenza a componenti delle strutture sopra indicate, previa indicazione dei criteri, limiti e modalità di adozione degli atti in questione; può, altresì, individuare, per lo svolgimento di specifiche attività, tecnici esterni, di comprovata esperienza e professionalità, i cui compensi sono a carico dei soggetti indicati al comma precedente nell'ambito delle risorse esistenti.

3. Con riferimento agli atti, provvedimenti e attività per i quali non siano decorsi i termini previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il Commissario straordinario esercita esclusivamente attività di vigilanza.

4. Al Commissario straordinario può essere attribuito un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, nell'ambito delle risorse esistenti, previa convenzione tra i soggetti di cui al comma 1 per la ripartizione degli oneri derivanti dal presente provvedimento.

5. Le modalità di copertura dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 sono definite attraverso una convenzione stipulata tra i soggetti di cui alle lettere *g)* ed *h)* del comma 1, sulla base di uno schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 4.

Funzioni di controllo e vigilanza da parte dei Ministri competenti

1. I Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, di seguito indicati come «Ministri vigilanti», svolgono funzioni di controllo e di vigilanza sull'attività del Commissario straordinario, anche con riferimento alle attività di cui al presente articolo.

2. Il Commissario straordinario trasmette ai Ministri vigilanti un crono-programma delle attività relative agli interventi oggetto del presente provvedimento e riferisce sullo stato di avanzamento degli stessi con cadenza almeno mensile, salvo specifiche richieste in relazione ai tempi e alle modalità di svolgimento dei suoi compiti.

3. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, i Ministri vigilanti esercitano poteri di indirizzo e di impulso nei confronti del Commissario straordinario, nonché, ove necessario, poteri anche sostitutivi di coordinamento delle amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti di autorizzazione relativi agli interventi oggetto del presente provvedimento.

4. I Ministri vigilanti possono proporre la revoca del Commissario straordinario in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare in relazione alle finalità di semplificazione e accelerazione di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 5.

Termine dell'attività del Commissario straordinario

1. Il mandato del Commissario straordinario, in relazione agli interventi oggetto del presente provvedimento, ha durata sino al 31 dicembre 2010.

2. Tale durata potrà essere prorogata su istanza del Commissario straordinario per gravi motivi, preventivamente valutati dai Ministri vigilanti, e comunque per cause non imputabili al Commissario stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, comunicato al Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 195

10A05715

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bouafsoun Souad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bouafsoun Souad ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere» conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/1032 del 16 gennaio 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Bouafsoun Souad si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Bouafsoun Souad in data 3 aprile 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 2002, rilasciato dalla Scuola Professionale della Sanità di Sousse (Tunisia) alla sig.ra Bouafsoun Souad nata a Monastir (Tunisia) il giorno 5 luglio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bouafsoun Souad è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A05636

DECRETO 20 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra John Soumya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra John Soumya ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'Istituto Regionale Lombardo;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «Padmavathi School of Nursing» di Visakhapatnam (India) dalla sig.ra John Soumya, nata a Ernakulam-Kerala (India) il giorno 29 gennaio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra John Soumya è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A05637

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ioana Rusu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Ioana Rusu, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del Diplomă de Bacalaureat, conseguito presso il «Liceul Pedagogic Spiru Haret» di Focsani (Romania), per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET- Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007, consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Ioana Rusu, cittadina romena, nata a Brosteni (Romania) in data 12 agosto 1966, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, avendo già sostenuto il corso e superato l'esame richiesti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1989.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 aprile 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A05642

DECRETO 26 aprile 2010.

Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto, in particolare l'art. 3, comma 7, dello stesso decreto che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, determini, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009 e 16 novembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005 che attribuisce alla società Terna S.p.a. la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

Vista la nota n. TE/P20100000508 del 20 gennaio 2010 con la quale la società Terna S.p.a. ha trasmesso il contratto sottoscritto, in data 22 dicembre 2009, con la società A2A S.p.a. per l'acquisizione da parte della Telat S.r.l., ovvero, in subordine, da parte della stessa Terna S.p.a., oltre che delle linee incluse nel perimetro della rete di trasmissione nazionale nella disponibilità di Reti Trasmissione Energia Elettrica ASM S.r.l. (RETRASM), società interamente controllata da A2A S.p.a., anche di

una porzione di rete di distribuzione in alta tensione per una lunghezza complessiva di 108 km di linee elettriche e comprensiva di 65 stalli localizzati su 22 cabine primarie ad alta tensione, attualmente di proprietà di A2A Reti elettriche S.p.a., altra società interamente controllata da A2A S.p.a.;

Considerato che il suddetto contratto, più precisamente, prevede che Telat S.r.l., ovvero, in subordine, Terna S.p.a., acquisisca l'intero capitale sociale di RETRASM S.r.l. anche all'esito di un'operazione di scissione di A2A Reti Elettriche in virtù della quale le linee di distribuzione in alta tensione attualmente di proprietà di quest'ultima verranno assegnate a RETRASM S.r.l.;

Considerato che la Terna S.p.a. ha richiesto l'inserimento di tali linee nell'ambito della rete di trasmissione nazionale;

Visto il Provvedimento n. 20782 del 10 febbraio 2010 con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Vista la nota n. CO12911 del 26 marzo 2010, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha espresso parere favorevole in merito al possibile ampliamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale derivante dalla suddetta acquisizione;

Considerato che l'inserimento nella rete di trasmissione nazionale della porzione di rete di distribuzione in alta tensione derivante dall'acquisizione, da parte di Terna S.p.a., direttamente o tramite la società controllata Telat S.r.l., della RETRASM S.r.l. apporterà al sistema elettrico nazionale molteplici benefici in relazione sia alle attività di sviluppo della rete sia alla sicurezza e alla continuità del servizio elettrico, primi fra tutti l'interoperabilità fra le reti ed il loro sviluppo coordinato;

Ritenuto che l'ampliamento della rete di trasmissione nazionale debba essere subordinato all'effettiva acquisizione da parte di Terna S.p.a., direttamente o tramite la società controllata Telat S.r.l., del capitale sociale della RETRASM S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica

1. L'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica è modificato con l'inserimento in essa degli elementi di rete descritti in premessa e individuati nell'allegato *A* al presente decreto.

2. L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione, da parte di Terna S.p.a., direttamente o tramite la società controllata Telat S.r.l., del capitale sociale di RETRASM S.r.l., titolare dei suddetti elementi di rete.

3. La data del suddetto perfezionamento deve essere comunicata, a cura della società Terna S.p.a., a questo Ministero ed all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Art. 2.

Voltura di atti amministrativi

1. A far data dall'efficacia dell'atto di acquisizione della partecipazione in RETRASM S.r.l., e per l'effetto della titolarità della porzione di rete di trasmissione nazionale e della rete di distribuzione in alta tensione di proprietà di RETRASM S.r.l., le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, concernenti la rete medesima e già intestati alla società proprietaria della stessa o in via di perfezionamento, si intendono emessi validamente ed efficacemente a favore del proprietario della corrispondente porzione di rete di trasmissione nazionale ovvero dei suoi eventuali successivi aventi causa.

Art. 3.

Informazione al pubblico dell'ambito aggiornato della rete

1. La società Terna S.p.a. provvede a rendere disponibili le informazioni relative all'aggiornamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO *A*

Elenco Linee AT

Linea	Tratta collegamento	kV	km
692	CP S.Eufemia - CP Nuvolento - CP Gavardo	132	20,83
689	CP Gavardo - CS Gavardo	132	2,43
693	CS Gavardo - C.le Vobarno	132	9,61
100	P1 SE Flero (escluso) - UT Alfa - P26 (escluso)	132	6,64
105	CS S.Bartolomeo - UT Ori	132	1,04
110	CP S.Eufemia - Ric.Est	132	1,67
117	CP Salò - CS Roè Volciano - P25 CP Desenzano (escluso)	132	15,96
115	C.P. Mazzano ASM - P2 C.le Italcementi (incluso) - Portale Italcementi (escluso) - C.P. Nuvolento - P39 CP Calcinato (incluso)	132	7,48
124	C.P. S.Eufemia - C.P. Mazzano ASM	132	7,54
662	ST. Nave - UT Pasini - UT Iro - CP Odolo	132	17,05
122	ST. Nave - UT Leali - CP Odolo - UT Valsabbia - P6 (escluso)	132	17,57
L FS	Ziziola - St FS	132	0,05
TOTALE	**12**		**107,86**

Elenco Stalli

Ricevitrice Nord

Stallo Congiuntore 130 kV
Stallo Linea L120 130 kV Enel S.Bartolomeo
Stallo Linea L38/3 130 kV IVECO
Stallo Linea L40 130 kV Ricevitrice Donegani
Stallo Linea L42 130 kV Ricevitrice XXV Aprile
Stallo Sezionamento sbarra A 130 kV
Stallo Sezionamento sbarra B 130 kV
TV Sbarra A 130 kV
TV Sbarra B 130 kV

Ricevitrice Donegani

Stallo Congiuntore 130 kV
Stallo Linea L39 130 kV Ricevitrice Ovest
Stallo Linea L40 130 kV Ricevitrice Nord
TV Sbarra A 130 kV
TV Sbarra B 130 kV

Ricevitrice XXV Aprile

Stallo Congiuntore 130 kV
Stallo Linea L34 130 kV Ricevitrice Ziziola
Stallo Linea L42 130 kV Ricevitrice Nord
TV Sbarra A 130 kV
TV Sbarra B 130 kV

Ricevitrice Est

Stallo Linea L35 130 kV Ricevitrice Nodo Sud
Stallo Linea L110 130 kV CP S.Eufemia

Ricevitrice Ziziola

Stallo Congiuntore 130 kV

Stallo Linea L32/1 130 kV T.U.
Stallo Linea L33/1 130 kV T.U.
Stallo Linea L34 130 kV Ricevitrice XXV Aprile
Stallo Linea FFSS 130 kV
Stallo Sezionamento sbarra A 130 kV
Stallo Sezionamento sbarra B 130 kV
TV Sbarra A2 130 kV
TV Sbarra B2 130 kV

Ricevitrice Nodo Sud

Stallo Congiuntore 130 kV
Stallo Linea L126 130 kV Enel Flero
Stallo Linea L30 130 kV Ricevitrice Ovest
Stallo Linea L31 130 kV Ricevitrice Ovest
Stallo Linea L32/2 130 kV TU
Stallo Linea L33/2 130 kV TU
Stallo Linea L35 130 kV Ricevitrice Est
Stallo Linea L36 130 kV Ricevitrice Ovest
Stallo Linea L37 130 kV Mincio
Stallo Sezionamento sbarra A 130 kV
Stallo Sezionamento sbarra B 130 kV
Sezionatori Terra Sbarra A 130 kV
Sezionatori Terra Sbarra B 130 kV
TV Sbarra A2 130 kV
TV Sbarra B2 130 kV

Stazione TU

Stallo Linea TU 130 kV
Stallo Linea L32/2 130 kV Ricevitrice Nodo Sud
Stallo Linea L33/2 130 kV Ricevitrice Nodo Sud
Stallo Linea L32/1 130 kV Ricevitrice Ziziola
Stallo Linea L33/1 130 kV Ricevitrice Ziziola

Stazione Pietra

Stallo Linea Utenza Pietra
Stallo Linea L38/1 130 kV Ricevitrice Ovest
Stallo Linea L38/2 130 kV Stazione IVECO

Ricevitrice IVECO

Stallo Congiuntore 130 kV
Stallo Linea Utenza IVECO
Stallo Linea L38/2 130 kV Stazione Pietra
Stallo Linea L38/3 130 kV Ricevitrice Nord
TV Sbarra A 130 kV
TV Sbarra B 130 kV

Stazione Gnutti

Stallo Linea Utenza Gnutti
Stallo Sezionamento palo 4
Stallo Sezionamento palo 7

Cabina Primaria Salò

Stallo Linea L117 130 kV
Stallo Linea L119 130 kV
Stallo Sezionamento sbarra 130 kV

Cabina Primaria Nuvolento

Stallo Linea L115 130 kV
Stallo Linea L692 130 kV
Stallo Sezionamento sbarra 130 kV

Cabina Primaria Gavardo

Stallo Linea L689 130 kV
Stallo Linea L692 130 kV
Stallo Sezionamento sbarra 130 kV

Cabina Primaria Toscolano

Stallo Linea L603 130 kV
Stallo Linea L119 130 kV
Stallo Sezionamento sbarra 130 kV

Cabina Primaria Brescia S.Eufemia

Stallo Linea L110 130 kV
Stallo Linea L116 130 kV
Stallo Linea L124 130 kV
Stallo Linea L691 130 kV
Stallo Linea L692 130 kV
Stallo Sezionamento sbarra 130 kV

Cabina Primaria Nozza

Stallo Linea L128 130 kV
Stallo Linea L712 130 kV
Stallo Sezionamento sbarra 130 kV
TV Sbarra 130 kV

Cabina Primaria Odolo

Stallo Linea L118 130 kV
Stallo Linea L712 130 kV
Stallo Linea L122 130 kV
Stallo Linea L662 130 kV
Stallo Condensatori 130 kV
Stallo Sezionamento sbarra 130 kV
TV Sbarra 130 kV

Cabina Primaria Vobarno

Stallo Linea L694 130 kV
Stallo Linea L118 130 kV
Stallo Linea L119 130 kV
Stallo Linea L693 130 kV
Stallo Sezionamento sbarra 130 kV
Sezionatore di Terra Sbarra 130 kV

Cabina Primaria Mazzano

Stallo Linea L115 130 kV
Stallo Linea L124 130 kV
Stallo Sezionamento sbarra 130 kV

Cabina Primaria Bagolino

Sezionatore di sbarra 130 kV Trasformatore Rosso 130/15 kV

Cabina Sezionamento Gavardo Mora

Stallo Linea L689 130 kV
Stallo Linea L693 130 kV
Stallo Linea Utente Mora 130 kV

Cabina Sezionamento Leali Roè

Stallo Linea L117 130 kV

Cabina Primaria Polpenazze (in costruzione)

Stallo Linea L117 130 kV
Stallo Linea L787 130 kV
Stallo Sezionamento sbarra 130 kV
Stallo Trasformatore Rosso 130 kV
Stallo Trasformatore Verde 130 kV

Nota:
Nella consistenza degli impianti sopra riportati devono intendersi comprese le parti dei sistemi di protezione, comando e controllo, servizi ausiliari e servizi generali, adibite esclusivamente al funzionamento degli impianti sopra elencati.

10A05624

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 aprile 2010.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 con il quale viene sostituito il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e ridefinita la composizione dei Comitati provinciali I.N.P.S.;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti la composizione e la costituzione dei Comitati presso le sedi provinciali I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 1/2009 del 23 novembre 2009 di ricostituzione, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria, del Comitato provinciale dell'Istituto con il quale il sig. Chirico Angelo è stato nominato componente dello stesso in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota del 23 aprile 2010 con la quale il sig. Chirico Angelo comunica le proprie dimissioni dall'incarico di cui sopra;

Vista la nota prot. n. 005_UTL.RC.10 del 23 aprile 2010, con la quale U.G.L. - Segreteria provinciale designa il sig. Morena Francesco a sostituire il predetto Chirico Angelo, quale rappresentante dell'Organizzazione, in seno al suddetto Comitato;

Decreta:

Il sig. Morena Francesco, nato a Sant'Alessio in Aspromonte il 18 gennaio 1948, è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria per la restante durata in carica di detto Comitato, in rappresentanza dei lavoratori e su designazione dell'O.S. U.G.L. - Segreteria provinciale di Reggio Calabria, in sostituzione del sig. Chirico Angelo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 26 aprile 2010

Il direttore provinciale: VERDUCI

10A05639

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 aprile 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge persistenti dal 1° dicembre 2008 al 31 marzo 2009 nella provincia di Foggia.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le produzioni agricole;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

provincia di Foggia:

piogge persistenti dal 1° dicembre 2008 al 31 marzo 2009;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Manfredonia, Margherita di Savoia, Zapponeta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il Ministro: GALAN

10A05625

DECRETO 21 aprile 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 2 aprile 2009 al 28 aprile 2009 nelle province di Alessandria, Cuneo.

piogge alluvionali dal 25 aprile 2009 al 28 aprile 2009 nelle province di Novara, Vercelli.

piogge alluvionali dal 26 aprile 2009 al 28 aprile 2009 nella provincia di Asti.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Alessandria:

piogge alluvionali dal 2 aprile 2009 al 28 aprile 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Alessandria, Alluvioni Cambiò, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato, Carentino, Cartosio, Casale Monferrato, Cassine, Castellazzo Bormida, Castelletto D'erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Felizzano, Frassineto Po, Gamalero, Giarole, Guazzora, Isola Sant'antonio, Masio, Melazzo, Moncestino, Montecastello, Montechiaro D'acqui, Oviglio, Pietra Marazzi, Piovera, Pomaro Monferrato, Ponti, Prasco, Quattordio, Rivalta Bormida, Rivarone, Sezzadio, Solero, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Valenza;

piogge alluvionali dal 2 aprile 2009 al 28 aprile 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Cassine, Denice, Grognardo, Melazzo, Montechiaro D'acqui, Pareto, Ponti, Prasco, Sezzadio, Spigno Monferrato, Visone.

Asti:

piogge alluvionali dal 26 aprile 2009 al 28 aprile 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Agliano Terme, Antignano, Asti, Azzano d'Asti, Bubbio, Calosso, Canelli, Cantarana, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cerro Tanaro, Cessole, Cisterna d'Asti, Cocconato, Costigliole d'Asti, Fontanile, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Mongardino, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Robella, Rocca d'Arazzo,

Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Tigliole, Tonco, Vesime, Vinchio;

piogge alluvionali dal 26 aprile 2009 al 28 aprile 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Antignano, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cantarana, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Don Bosco, Cerro Tanaro, Cessole, Cortazzone, Cunico, Grana, Loazzolo, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Montaldo Scarampi, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Portacomaro, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Serole, Sessame, Vesime, Vinchio.

Cuneo:

piogge alluvionali dal 2 aprile 2009 al 28 aprile 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Alba, Baldissero d'Alba, Bra, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cherasco, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Elva, Faule, Garessio, Gorzegno, Govone, La Morra, Levice, Mango, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Priocca, Prunetto, Roccabruna, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Sinio, Torre Bormida, Treiso;

piogge alluvionali dal 2 aprile 2009 al 28 aprile 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Bastia Mondovì, Beinette, Busca, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castino, Cavallerleone, Cherasco, Cigliè, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Dogliani, Farigliano, Fossano, Genola, Govone, Lagnasco, Lequio Tanaro, Levice, Magliano Alpi, Mango, Margarita, Marsaglia, Martiniana Po, Moiola, Monesiglio, Montaldo Roero, Monteu Roero, Morozzo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Prunetto, Revello, Rifreddo, Rocca Cigliè, Roccabruna, Roddi, San Michele Mondovì, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Savigliano, Sinio, Torre Bormida, Torresina, Valloriate, Verduno.

Novara:

piogge alluvionali dal 25 aprile 2009 al 28 aprile 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Cerano, Novara, Sozzago, Terdobbiate.

Vercelli:

piogge alluvionali dal 25 aprile 2009 al 28 aprile 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio del comune di Rimella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il Ministro: GALAN

10A05626

DECRETO 21 aprile 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compen-

sazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 22 dicembre 2009 al 1° gennaio 2010 nella provincia di Lucca;

piogge alluvionali dal 1º gennaio 2010 al 10 gennaio 2010 nella provincia di Grosseto;

piogge alluvionali dal 5 gennaio 2010 al 9 gennaio 2010 nella provincia di Arezzo;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Arezzo:

piogge alluvionali dal 5 gennaio 2010 al 9 gennaio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Castel Focognano, Castelfranco Di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano Della Chiana, Laterina, Lucignano, Marciano Della Chiana, Monte San Savino, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pieve Santo Stefano, Poppi, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini.

Grosseto:

piogge alluvionali dal 1° gennaio 2010 al 10 gennaio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Capalbio, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello, Roccastrada, Semproniano.

Lucca:

piogge alluvionali dal 22 dicembre 2009 al 1° gennaio 2010;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Camaiore, Lucca, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il Ministro: GALAN

10A05627

DECRETO 21 aprile 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

eccesso di neve dal 14 ottobre 2009 all'8 novembre 2009 nella provincia di Cosenza.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le produzioni agricole;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Cosenza:

eccesso di neve dal 14 ottobre 2009 all'8 novembre 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Acri, Aprigliano, Bianchi, Bocchigliero, Celico, Colosimi, Longobucco, Panettieri, Parenti, Pedace, Rogliano, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il Ministro: GALAN

10A05628

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2010.

Iscrizione della denominazione «Prosciutto di Sauris» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 320 della Commissione del 19 aprile 2010, la denominazione «Prosciutto di Sauris» riferita alla categoria Prodotti a base di carne, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 320 del 19 aprile 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Prosciutto di Sauris», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 aprile 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione dell'Indicazione Geografica Protetta «Prosciutto di Sauris»

Articolo 1
Denominazione del prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta – I.G.P. - ***"PROSCIUTTO DI SAURIS"*** è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Articolo 2
Descrizione del prodotto

Il Prosciutto di Sauris I.G.P. è un prosciutto crudo salato, affumicato e stagionato nel Comune di Sauris per almeno dieci mesi.

2.1 Al completamento della stagionatura il "Prosciutto di Sauris" si presenta intero, con osso e privo della parte distale (zampino).

2.2 La superficie esterna è interamente ricoperta dalla cotenna, ad eccezione del lato interno, originariamente oggetto di sezionamento. La cotenna è di colore uniforme noce-dorato, con sfumature arancioni, priva di tracce ed ematomi o di un eccessivo reticolo venoso superficiale. La parte magra visibile è di colore rosso scuro, profilata di bianco nella porzione adiposa visibile. La consistenza è soda ed elastica, anche nella sezione verticale del taglio.

2.3 Il Prosciutto di Sauris I.G.P. intero con osso ha peso non inferiore ai 7,5 chilogrammi. Esso può essere commercializzato intero con osso, disossato o disossato e sezionato in tranci, ed affettato e preconfezionato; se disossato o sezionato in tranci è confezionato sotto vuoto, se affettato e preconfezionato è confezionato sotto vuoto od in atmosfera modificata.

2.4 Il Prosciutto di Sauris I.G.P. presenta al taglio il colore rosso-rosato del magro, con la porzione grassa suddivisa in leggere venature interne ed una aliquota periferica generalmente collocata tra il magro e la cotenna. Il grasso è di colore bianco candido o bianco-rosato.

2.5 Il profumo è delicato ed il gusto è dolce, con una garbata nota di affumicato.

2.6 Il Prosciutto di Sauris I.G.P., al momento dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

a	Umidità		< 64	Percentuale
b	Sale (cloruri)/umidità	> 7,2	< 11,2	Rapporto composizioni percentuali
c	Proteine	> 24	< 30	Percentuale

2.7 Tali proprietà sono state definite con parametri oggettivi valutati dal 2001 al 2005 da laboratori di analisi accreditati Sincert con controlli a cadenza trimestrale (per un totale di 120 analisi). Le prove sono state eseguite con le seguenti metodiche:
- Protidi (Nx6.25), UM: g/100g, metodo ISO937:1991
- Cloruro di Sodio, UM: g/100g, metodo AOAC 935.47 ed. 17th 2003
- Materia Secca, UM: g/100g, metodo ISO 1442:1997

Le proprietà organolettiche sono state descritte con la collaborazione del panel test del Dipartimento di Scienze degli alimenti dell'Università degli studi di Udine.

Articolo 3
Zona di produzione

3.1 Il Prosciutto di Sauris I.G.P. è ottenuto esclusivamente nel Comune di Sauris, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 4
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione)del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Articolo 5
Metodi di ottenimento del "Prosciutto di Sauris"

§. 1
Materia prima

La materia prima utilizzata per la preparazione del Prosciutto di Sauris I.G.P. è costituita da cosce suine fresche ottenute da:

Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati:

a. suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze;
b. suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano;
c. suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.

Non sono in ogni caso ammessi:

a. suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress [PSS (Porcine Stress Sindrome; *sindrome dello stress suino*)];
b. tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;
c. animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

I suini sono avviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo che sia trascorso il quindicesimo mese dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato dalla competente Autorità sanitaria; ai fini del presente disciplinare dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe, di carcasse non perfettamente dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate [PSE (Pale, Soft, Exudative; *pallida, soffice, essudativa*) e DFD (Dark, Firm, Dry; *scura, rigida, secca*)] o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg.160, più o meno 10% e, quindi, deve essere ricompreso nell'intervallo corrente tra Kg.144 e Kg.176.

Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste dal Regolamento (CEE) n.3220/84, dalla decisione della Commissione 2001/468/CE dell'8/6/2001 e dal Decreto Ministeriale 11/07/2002 e mediamente caratterizzate dalle classi centrali del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.

Per la produzione del Prosciutto di Sauris I.G.P. la singola coscia deve rispettare i seguenti requisiti:

a) deve avere peso superiore a kg.11;
b) dalla macellazione alla consegna non devono essere trascorsi più di 3 giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di macellazione;
c) colore del magro: rosso-rosato, privo di microemorragie o di ematomi;
d) grasso: colore bianco, con superficie liscia e compatta e con uno spessore compreso fra cm.1,5 e cm.4, misurati verticalmente nella parte esterna della coscia, cotenna compresa, in corrispondenza della testa del femore;
e) rifilatura: per la preparazione delle cosce si procede sezionando dall'avanti all'indietro nella parte superiore, per un terzo della fascia alta, nel terzo inferiore del gluteo mediano, nel terzo superiore del gluteo superficiale, nella metà circa del lungo vasto e nella parte superiore del semimembranoso, con un taglio ad arco; il taglio deve essere arrotondato e netto, perpendicolare all'anca e, in armoniosa proporzione al peso della coscia, ribassato al centro della stessa da 5 a 9 centimetri, così come dai 6 ai 10 centimetri dalla testa del femore; nella parte mediale si disarticola l'articolazione coscio-femorale e si sezionano i muscoli trasversalmente, seguendo la linea seguita per il taglio esterno.

§. 2

Prime procedure di lavorazione delle cosce fresche: salatura

Le cosce suine fresche devono essere lavorate entro il giorno successivo la consegna, previa eventuale sosta in una cella di refrigerazione a temperatura compresa tra –1 e +7°C.

Per la salagione viene utilizzata una concia consistente in una miscela di sale marino o salgemma o una miscela dei due, associata a pepe ed aglio; non è consentito l'uso di conservanti. La concia è composta come segue:

Componente	Minimo %	Massimo %
Sale marino	0	99.5
Salgemma	0	99.5
Pepe	0.1	1.0
Aglio	0.1	0.5

1. Le cosce vengono eventualmente rifilate per correggere possibili imperfezioni del sezionamento e, poste su un piano orizzontale, vengono subito salate; la salatura consiste nell'aspersione della singola coscia con la concia, in modo che la stessa si depositi sia sulla cotenna che sulla porzione priva di cotenna del lato interno della coscia. Prima dell'aspersione con la concia, le cosce sono soggette a massaggi e sfregamenti, finalizzati a preordinare le migliori condizioni per una omogenea penetrazione della stessa.
2. Le cosce salate sono riposte in celle frigorifere dove sono mantenute in condizioni di temperatura variabile da 1 a 5°C e umidità relativa compresa tra 75 e 98%.
3. La salagione avviene in tre fasi e si conclude entro 21 giorni dall'inizio della prima salatura computati a partire dalle ore 24 del giorno di prima salatura. Al termine della prima e della

seconda fase le cosce, estratte dalla cella, sono massaggiate, asperse con la concia di cui al punto 2 e riposte nuovamente nella cella alle condizioni indicate al punto 4.

4. Al termine della salagione le cosce vengono estratte dalla cella, ripulite del sale e nuovamente massaggiate; esse vengono toelettate rifilando le eventuali eccedenze carnee superficiali prodottesi nel corso della salagione e tagliando la porzione residua dell'articolazione mediale dell'anca che emerge dalla massa carnosa per effetto del sopravvenuto calo-peso; l'operazione di toelettatura deve essere eseguita prima dell'affumicatura.

§. 3
Apposizione del timbro

1. Prima dell'operazione di affumicatura su ogni singola coscia viene apposto un timbro a inchiostro indelebile o a fuoco recante l'indicazione di giorno, mese (in numeri romani) ed anno di inizio della lavorazione e l'indicazione del macello di provenienza.
2. Dopo la salagione sulle cosce munite del timbro è apposto il laccio con il quale saranno successivamente appese sul piano verticale.
3. Il timbro è costituito dalle forme seguenti:

Legenda:
a – Data inizio salagione (gg mm aa)
b – Indicazione macello di provenienza

§. 4
Fasi di lavorazione successive all'apposizione del timbro

1. Le fasi di lavorazione del Prosciutto di Sauris I.G.P., successive alla salagione sono le seguenti:
   - pre-riposo
   - riposo
   - affumicatura
   - asciugamento
   - stagionatura

2. **Pre - riposo:** le cosce sono poste in una cella a condizioni di temperatura comprese tra 1 e 5°C e di umidità relativa compresa tra 50 e 90%, per un periodo variabile da 10 a 20 giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di inizio della fase.
3. **Riposo:** le cosce sono poste in una cella a condizioni di temperatura comprese tra 2 e 7°C e di umidità relativa compresa tra 50 e 90% per un periodo di almeno 60 giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di inizio della fase.
4. **Affumicatura:** ultimata la fase del riposo, le cosce vengono collocate in appositi ambienti dove ha luogo l'affumicatura. Il fumo è prodotto dalla combustione di legna di faggio in speciali caminetti collocati all'esterno dell'ambiente di affumicatura ed è convogliato in canalizzazioni che lo distribuiscono attraverso il pavimento del locale. I locali devono essere muniti di camini per l'uscita del fumo. Il procedimento di affumicatura ha una durata complessiva massima di 72 ore, nel corso delle quali il fumo viene immesso nei locali per un tempo non superiore alle 60 ore complessive. La sala di affumicatura è mantenuta a temperatura compresa tra 15 e 20°C e umidità relativa variabile tra il 50 e il 90%. Per la

produzione del fumo è vietata la combustione di segatura o di legno di essenza diversa dal faggio.

5. **Asciugamento:** ultimata l'affumicatura, il prodotto viene mantenuto negli stessi locali o in locali diversi a temperature comprese tra 15 e 20°C, in condizioni di umidità relativa variabile tra il 50 e il 90% per un ulteriore periodo non superiore a 14 giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di fine affumicatura.
6. **Stagionatura:** dopo l'asciugamento, i prosciutti vengono trasferiti nei saloni dove ha luogo la stagionatura. Tali ambienti sono caratterizzati dalla presenza di finestre, finalizzate ad assicurare sia la ventilazione naturale che il ricambio dell'aria. La stagionatura avviene a condizioni di temperatura comprese tra i 16 ed i 22°C, con umidità relativa compresa tra 50 e 90%. I saloni di stagionatura devono essere muniti di attrezzature idonee a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche termo-igrometriche sopraccitate proprie dell'ambiente tenendo conto dei fattori climatici presenti nella zona di produzione. Nel corso della stagionatura i prosciutti sono sottoposti alle seguenti operazioni:

a) Stuccatura: La stuccatura si esegue mediante l'applicazione sulle fessurazioni originatesi durante la fase di asciugatura di uno strato di impasto avente la seguente composizione:

Componente	**Minimo %**	**Massimo %**
Sugna suina	60	80
Farina di cereali	0	25
Sale	1	1
Pepe	1	30

b) Lavaggio: eseguito prima di ogni sugnatura, mediante l'impiego di acqua applicata a pressione per ripulire la porzione superficiale del prosciutto.

c) Sugnatura: La sugnatura si esegue durante la stagionatura mediante l'applicazione sulla porzione superficiale priva di cotenna di uno strato di impasto avente la seguente composizione

Componente	**Minimo %**	**Massimo %**
Sugna suina	60	75
Farina di cereali	20	30
Sale	1	1
Pepe	0	15

Dopo la sugnatura, i prosciutti vengono nuovamente riposti a stagionare.

La stagionatura termina alla concorrenza di un periodo minimo di dieci mesi, computati aggiungendo al giorno di prima salatura dieci periodi omogenei di trenta giorni.

§. 5

Apposizione del logo

1. Sui prosciutti che presentano i requisiti di conformità previsti dal presente disciplinare è apposto il logo dell'I.G.P. mediante timbro a fuoco riprodotto sulla cotenna; tali prosciutti sono messi in commercio con la designazione Prosciutto di Sauris I.G.P..

2. Le operazioni di disossatura, sezionamento, affettamento e confezionamento del Prosciutto di Sauris I.G.P. sono effettuate in stabilimenti situati nella zona delimitata dall'Art. 3, al fine di garantire al consumatore le caratteristiche peculiari del prodotto ed in particolare quelle relative al sapore ed all'odore di affumicato tipico del *Prosciutto di Sauris*.

3. Il Prosciutto di Sauris I.G.P. può essere successivamente confezionato nelle forme descritte all'art. 2. Ogni singola confezione deve recare il logo dell'I.G.P. come descritto all'art.8.

Articolo 6
Legame con l'ambiente

Il territorio del Comune di Sauris è posto nella parte occidentale delle Alpi Carniche, a un'altezza superiore ai 900 m. sul livello del mare ed è costituito da una tipica conca circondata da montagne alte oltre i 2.000 m. L'ambiente nel quale viene ottenuto caratterizza fortemente il Prosciutto di Sauris I.G.P. Rispetto al territorio della Carnia a cui appartiene, Sauris presenta caratteristiche climatiche peculiari. Nella zona, infatti, ci sono precipitazioni piovose inferiori ai 1.600 mm. che invece costituiscono le medie della Carnia. La conformazione orografica e l'esposizione consentono una bassa variabilità climatica con rare giornate di freddo intenso durante l'inverno, in cui le temperature medie sono comprese fra –2°C e +4°C, e ancor più rare giornate estive di caldo afoso, in cui le temperature medie sono comprese fra 12°C e 18°C. La ventilazione è costante tutto l'anno. La parziale disidratazione dei prosciutti durante la stagionatura è determinata dalle brezze che spirano verso monte di giorno e nella direzione contraria durante la notte, influenzate dal bacino artificiale presente nella valle e realizzato nel 1948. Le condizioni igroscopiche create dal microclima tipico della valle di Sauris, favoriscono lo sviluppo sulla superficie del prodotto, di muffe che assicurano il raggiungimento delle caratteristiche organolettiche tipiche del Prosciutto di Sauris I.G.P. quali il sapore e l'odore. La vallata di Sauris è quasi interamente ricoperta da boschi di conifere e di latifoglie; fra queste assume particolare importanza la presenza del faggio fra le specie autoctone, che grazie al basso contenuto di resine e alla larga diffusione è utilizzato da sempre per l'affumicatura.

Ai fattori naturali, si somma l'intervento dell'uomo per la produzione del Prosciutto di Sauris I.G.P., che influenza, in modo determinante, la sua qualità e la sua reputazione. La tecnica di produzione del Prosciutto di Sauris I.G.P., infatti, è legata alla tradizione delle popolazioni germaniche di lavorare e conservare, attraverso l'affumicatura, la carne e le cosce suine. In questa vallata, si insediarono, nel secolo XIII, genti provenienti dalla Carinzia e dal Tirolo che hanno saputo usare e mantenere le usanze, durante i secoli.

Emerge nell'ambito del processo di produzione del Prosciutto di Sauris I.G.P. il metodo dell'affumicatura che veniva e viene tutt'oggi effettuata con le stesse modalità, proprio per assicurare al prodotto le caratteristiche inconfondibili per le quali è conosciuto e apprezzato anche al di fuori dei confini regionali e nazionali.

A testimonianza dell'importanza del fattore umano, nell'ottenimento del Prosciutto di Sauris I.G.P., si ricorda come tale prodotto sia il risultato dell'incontro di due popolazioni e, quindi, di due culture e di due tradizioni agroalimentari. Quella friulana che utilizza il sale per la produzione di prosciutto; quella germanica che utilizza l'affumicatura. La produzione fu dapprima familiare e la vendita del Prosciutto di Sauris I.G.P. avveniva nella fiera di San Martino dell'11 novembre, dove veniva portato a piedi e barattato. A partire dalla fine della Seconda guerra Mondiale, compaiono stabilimenti artigianali prima e industriali dopo, che continuano l'attività gettando le basi del definitivo successo di questo prodotto che è continuato fino a oggi.

Gli stabilimenti che possono eseguire le elaborazioni previste dal presente disciplinare sono ubicati ad un'altitudine non inferiore a 1.000 metri s.l.m., ove esiste un equilibrato microclima dovuto alla conformazione orografica a catino della valle e all'orientamento lungo la direttrice est-ovest che favorisce, con una ventilazione costante nel tempo ed una giusta esposizione, la presenza di una bassa variabilità climatica durante l'anno. Tale microclima, reso possibile dalla presenza di un vasto bacino artificiale situato a 900 metri s.l.m., permette la parziale disidratazione del Prosciutto di Sauris I.G.P. e lo sviluppo di muffe superficiali indispensabili alla maturazione e alla caratterizzazione organolettica del prodotto.

Articolo 7
Organismo di controllo

Il “Prosciutto di Sauris” a indicazione geografica protetta sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all’art.10 del Regolamento (CEE) n. 510/2006.

Articolo 8
Elementi idonei a designare e ad etichettare il prodotto

8.1 La designazione dell’indicazione geografica protetta “Prosciutto di Sauris” deve essere riportata in lingua italiana e deve essere apposta sull’etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta; essa deve essere immediatamente seguita dalla menzione “Indicazione geografica protetta” e/o dalla sigla I.G.P.. È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.

8.2 Il logo dell’Indicazione Geografica Protetta sotto riportato:

8.3 rappresenta la scritta Sauris di colore giallo (Carattere: Goudy – Extra Bold; Colore: Pantone 109) al di sopra della quale compaiono sul lato sinistro un profilo montano di colore bianco in forma stilizzata e sul lato destro due abeti stilizzati di colore verde (Colore: Pantone 354). Sotto la scritta vi è la rappresentazione stilizzata di due onde di colore celeste (Colore: Pantone 3255) riferite all'esistente lago di Sauris. Quanto descritto è racchiuso all'interno di un ovale blu (Colore: Pantone Reflex Blue) contornato da un bordo verde (Colore: Pantone 354).

8.4 Il logo dell'IGP è obbligatoriamente riprodotto su etichette, confezioni e vesti grafiche in genere per tutti i prodotti confezionati, con la prescrizione che il relativo ingombro – calcolato rapportando alla superficie di un rettangolo corrispondente all'altezza ed alla lunghezza complessive del marchio – non sia inferiore al 5% e superiore al 10% della superficie totale della veste grafica.

8.5 L'apposizione sulla medesima veste grafica del logo comunitario di cui al Regolamento (CE) n.1726/98 e successive modificazioni è facoltativa.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche delle denominazioni di origine

«Prosciutto di Sauris»

(N. CE:…….)

D.O.P. ( ) – I.G.P. (X)

La presente scheda costituisce presenta ai fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Indirizzo: Via XX Settembre n.20 – I – 00187 ROMA
Tel: 06-46655106
Fax: 06-46655306
e-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. Richiedente

Nome: Associazione Temporanea tra Imprese per la presentazione della richiesta e l'ottenimento del riconoscimento delle I.G.P. "Speck e Prosciutto di Sauris"
Indirizzo: Sauris di Sotto, 88 – I – 33020 Sauris (UD)
Tel.: 043386054 - Fax. 043386149
e-mail: claudio.p@wolfsauris.it
Composizione: Produttori/Trasformatori (X) o altro ( )

3. Tipo di prodotto Classe 1.2 – Prodotti a base di carne.

4. Descrizione del disciplinare
(sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. Nome*:* "Prosciutto di Sauris"

4.2. Descrizione*:* Il Prosciutto di Sauris I.G.P., è un prosciutto crudo salato, affumicato e stagionato per almeno dieci mesi. Alla fine della stagionatura, il "Prosciutto di Sauris" si presenta intero, con osso senza lo zampino. La cotenna ha colore uniforme noce-dorato, con sfumature arancioni. La parte magra visibile ha colore rosso scuro. La consistenza è soda ed elastica, anche nella sezione verticale del taglio. Il Prosciutto di Sauris I.G.P. intero con osso ha peso non inferiore ai 7,5 chilogrammi, presenta al taglio

il colore rosso-rosato del magro. Il grasso è di colore bianco candido o bianco-rosato. Il profumo è delicato ed il gusto è dolce, con una garbata nota di affumicato. Al momento dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: Umidità inferiore a 64%; Sale (cloruri)/umidità: superiore a 7,2 e inferiore a 11,2 come rapporto delle composizioni percentuali; Proteine: superiori a 24% e inferiori a 30%. Tali proprietà sono state definite con parametri oggettivi valutati dal 2001 al 2005 da laboratori di analisi accreditati Sincert con controlli a cadenza trimestrale (per un totale di 120 analisi). Le prove sono state eseguite con le seguenti metodiche:

- Protidi (Nx6.25), UM: g/100g, metodo ISO937:1991
- Cloruro di Sodio, UM: g/100g, metodo AOAC 935.47 ed. 17th 2003
- Materia Secca, UM: g/100g, metodo ISO 1442:1997

4.3 Zona geografica*:* Comune di Sauris, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

4.4 Prova dell'origine: Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento: La materia prima per la produzione della IGP deve provenire da suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze; suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano; suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante. I suini sono macellati dal nono e non dopo il quindicesimo mese dalla nascita. Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste dal Regolamento (CEE) n. 3220/84, dalla decisione della Commissione 2001/468/CE dell'8/6/2001 e mediamente caratterizzate dalle classi centrali del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.
La coscia deve avere peso superiore a kg.11 e deve essere lavorata entro il giorno successivo la consegna. La salagione avviene in tre fasi e si conclude entro 21 giorni dall'inizio di tale operazione. L'affumicatura delle cosce si svolge in appositi ambienti ove il fumo, prodotto dalla combustione di legna di faggio in caminetti posti all'esterno dell'ambiente, è convogliato in canalizzazioni che lo distribuiscono attraverso il pavimento del locale. L'affumicatura dura complessivamente 72 ore. La sala di affumicatura ha una temperatura tra 15 e 20°C e umidità relativa tra il 50 e il 90%. Dopo l'asciugamento, i prosciutti vengono stagionati in saloni, con finestre, per assicurare sia la ventilazione naturale che il ricambio dell'aria. La stagionatura avviene a temperature tra 16 e 22°C e umidità relativa tra 50 e 90%. Nel corso della stagionatura, i prosciutti sono sottoposti alla stuccatura con l'applicazione sulle fessurazioni di un impasto composto da sugna suina da 60 a 80%, farina di cereali fino al 25%, sale 1%, pepe da 1 a 30%. Dopo la sugnatura, i prosciutti vengono nuovamente riposti a stagionare per almeno dieci mesi, computati aggiungendo al giorno di prima salatura dieci periodi omogenei di trenta giorni.

Il Prosciutto di Sauris I.G.P. intero con osso ha peso non inferiore ai 7,5 chilogrammi. Esso può essere commercializzato intero con osso, disossato o disossato e sezionato in tranci, ed affettato e preconfezionato; se disossato o sezionato in tranci è confezionato sotto vuoto, se affettato e preconfezionato è confezionato sotto vuoto o in atmosfera modificata. Le operazioni di disossatura, sezionamento, affettamento e confezionamento del Prosciutto di Sauris I.G.P. sono effettuate in stabilimenti situati nella zona delimitata dall'Art. 3, al fine di garantire al consumatore le caratteristiche peculiari del prodotto ed in particolare quelle relative al sapore ed all'odore di affumicato tipico del *Prosciutto di Sauris*.

4.6 Legame: Le caratteristiche distintive del Prosciutto di Sauris sono strettamente legate alla zona di produzione, in particolar modo al singolare microclima della valle di Sauris, e alla tipica tecnica di affumicatura delle carni suine. Grazie alla particolare conformazione orografica, infatti, la valle di Sauris si presenta come un catino contornato da montagne, con orientamento est-ovest, con precipitazioni mediamente più contenute rispetto al resto delle Alpi Carniche e Giulie. La particolare esposizione, la combinazione dei flussi d'aria provenienti dalle montagne sovrastanti e dal fondovalle, una pressione atmosferica determinata dagli oltre 1000 metri di altezza e una ventilazione costante ma molto raramente violenta influenzata anche per la presenza del bacino artificiale che determinano la formazione di brezze che soffiano di giorno verso monte e di notte all'inverso, creano condizioni particolarmente igroscopiche, adatte a determinare una parziale disidratazione durante la stagionatura del Prosciutto di Sauris. Durante la stagionatura, inoltre, parallelamente ai processi di natura biochimica legati all'attività degli enzimi endogeni e guidati dalla presenza del sale, si verifica lo sviluppo sulla superficie del prodotto di una microflora (particolarmente muffe) presente naturalmente nell'ambiente di stagionatura. Ad essa si deve l'acquisizione di peculiari proprietà organolettiche che caratterizzano il prodotto. Infatti l'immissione nei saloni di stagionatura delle fresche correnti d'aria dell'alta valle del Lumiei permette al Prosciutto di Sauris di possedere il caratteristico gusto dolce, dovuto al giusto dosaggio di sale e all'assenza di ossidazione del grasso di copertura. È in questo senso che la produzione del Prosciutto di Sauris è strettamente dipendente dalle condizioni ambientali (climatiche) e biologiche (microflora) di questo territorio. Al microclima unico si unisce la sapiente tradizione antica della conservazione delle carni mediante l'uso del sale e del fumo. L'esposizione al fumo, arte introdotta dai primi coloni, conferisce alle carni trattate peculiari caratteristiche sensoriali, specialmente relative al colore e soprattutto all'odore e sapore. Per l'affumicatura del Prosciutto di Sauris viene usata ancora oggi come in passato legna di faggio proveniente dai boschi del territorio, il cui fumo conferisce un sapore delicatamente aromatico e un profumo caratterizzato da sentori leggeri, delicati e non coprenti, elementi propri della IGP. Inoltre, la tradizione della popolazione saurana di utilizzare l'abbinamento sale – fumo, mediando l'abitudine germanica dell'affumicatura con l'uso del sale per la conservazione della carne più usuale nell'area subalpina, contribuisce a creare le caratteristiche organolettiche del Prosciutto di Sauris contraddistinte a livello olfattivo e gustativo da una garbata nota di affumicato.

4.7 Struttura di controllo:
La struttura di controllo è un organismo che adempie le condizioni stabilite dalla norma EN 45011
Nome: Istituto Nord Est Qualità – I.N.E.Q.
Indirizzo: Via Nazionale, 33/35 - 33030 Villanova di San Daniele del Friuli (UD)
Tel. 0432/956951 Fax 0432/956955
e-mail: info@ineq.it

4.8 Etichettatura: Su ogni singola coscia viene apposto il timbro a inchiostro indelebile o a fuoco con l'indicazione di giorno, mese (in numeri romani) ed anno di inizio della lavorazione e l'indicazione del macello di provenienza. La designazione dell'indicazione geografica protetta "Prosciutto di Sauris" deve essere riportata in lingua italiana e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta; essa deve essere immediatamente seguita dalla menzione "Indicazione geografica protetta" e/o dalla sigla I.G.P.. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore. Il logo dell'I.G.P. è obbligatoriamente riprodotto su etichette, confezioni e vesti grafiche.
Il logo dell'I.G.P. è rappresentato da un ovale blu contornato di verde contenente la scritta gialla "Sauris" sovrastata da un profilo montano bianco e due abeti verdi e al di sotto della quale compaiono due onde celesti.

10A05699

PROVVEDIMENTO 27 aprile 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pecorino Toscano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 306 della Commissione del 14 aprile 2010, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della DOP «Pecorino Toscano», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 306 del 14 aprile 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 27 aprile 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA <PECORINO TOSCANO>

Art. 1

La denominazione di origine del formaggio "Pecorino Toscano" è riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art.3.

Art. 2

La denominazione di origine "Pecorino Toscano" è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio a pasta tenera o a pasta semi dura, prodotto esclusivamente con latte di pecora intero proveniente dalla zona di produzione.
L'alimentazione base del bestiame ovino deve essere costituita da foraggi verdi o affienati derivati dai pascoli naturali della zona con eventuali integrazioni di fieno e di mangimi semplici concentrati.

Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 33° e i 38° con aggiunta di caglio di vitello onde ottenere la coagulazione del latte entro 20-25 minuti.
Il latte può essere utilizzato crudo o può subire un trattamento termico fino alla pastorizzazione e può essere inoculato con colture di fermenti lattici autoctoni, naturali o selezionati. Presso il Consorzio di tutela incaricato alla vigilanza è conservata la ceppoteca dei fermenti selezionati dal latte ovino della zona delimitata, accompagnata dalle schede della caratterizzazione dei singoli ceppi. Tale ceppoteca potrà essere aggiornata periodicamente attraverso nuove ricerche validate dal Consorzio di tutela e trasmesse al Ministero competente.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione si provvede alla rottura della cagliata fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una nocciola per il formaggio a pasta tenera, e di un chicco di granoturco per quello a pasta semidura.
Per la preparazione di quest'ultimo la cagliata potrà altresì essere sottoposta ad un trattamento termico (cottura) a 40-42° per 10-15 minuti.
Dopo la rottura e l'eventuale cottura, la cagliata viene messa in apposite forme per lo sgrondo del siero. Lo spurgo o sineresi viene effettuato tramite pressatura manuale oppure con stufatura a vapore.
La salatura è effettuata in salamoia al 17-19% di cloruro di sodio, pari a 15-17 gradi Baumé.
La permanenza, riferita a kg di peso, è di almeno otto ore per il pecorino a pasta tenera e di almeno 12-14 ore per il pecorino a pasta semidura. La salatura può essere eseguita anche con l'aggiunta diretta di sale.
Il tempo di permanenza maggiore è riservato al formaggio a pasta semidura.
Il Pecorino Toscano può essere trattato esternamente con un antimuffa e deve essere maturato in idonee celle ad una temperatura di 5-12° C con umidità relativa del 75-90%.

Il periodo di maturazione è di almeno 20 giorni per il tipo a pasta tenera e deve essere non inferiore a quattro mesi per il tipo a pasta semidura.

E' usato come formaggio da tavola o da grattugia.
Presenta le seguenti caratteristiche:
forma cilindrica a facce piane con scalzo leggermente convesso;
dimensioni: diametro delle facce da 15 a 22 centimetri, altezza dello scalzo da 7 a 11 centimetri con variazioni in più o in meno in entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione, fermo restando che lo scalzo non deve mai superare la metà del diametro. Gli scalzi più elevati rispetto al diametro, saranno preferiti nelle forme a pasta semidura;
peso: da 0,75 a 3,50 kg;
confezione esterna: crosta di colore giallo con varie tonalità fino al giallo carico nel tipo a pasta tenera; il colore della crosta può eventualmente dipendere dai trattamenti subiti;
colore della pasta: di colore bianco leggermente paglierino per il tipo a pasta tenera, di colore leggermente paglierino o paglierino per il tipo a pasta semidura;
struttura della pasta: pasta a struttura compatta e tenace al taglio per il tipo a pasta semidura, con eventuale minuta occhiatura non regolarmente distribuita;
sapore: fragrante accentuato, caratteristico delle particolari procedure di produzione;
grasso sulla sostanza secca: per il prodotto a pasta semidura non inferiore al 40% e per il prodotto a pasta tenera non inferiore al 45%.

Art.3

La zona di origine del latte e di produzione, di stagionatura del formaggio di cui sopra comprende l'intero territorio della regione Toscana, l'intero territorio dei comuni di Allerona e Castiglione del Lago ricadenti nella regione Umbria e l'intero territorio dei comuni di Acquapendente, Onano, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Valentano, Farnese, Ischia di Castro, Montefiascone, Bolsena, Capodimonte ricadenti nella regione Lazio.

Art.4

Il formaggio Pecorino Toscano deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'art.5, a garanzia della rispondenza del disciplinare.
Tale marchio viene apposto sullo scalzo della forma, ad inchiostro sul formaggio a pasta tenera ed a caldo sul formaggio a pasta semidura. Sulle porzioni preconfezionate la marchiatura viene effettuata sulla confezione, purché avvenga in zona di origine.
Il Pecorino Toscano porzionato può essere confezionato fuori dalla zona di origine e deve riportare il logo del caseificio o dello stagionatore.
I confezionatori devono comunque stipulare una convenzione con il Consorzio di tutela incaricato della vigilanza, il cui testo, proposto dal Consorzio di tutela, viene autorizzato dal Ministero competente. La sigla riportata sotto il logo identifica il produttore/stagionatore/porzionatore il cui prodotto è certificato dall'organismo di controllo che provvede all'immissione in commercio del Pecorino Toscano. Sulle forme o sulle confezioni è presente una etichetta, autorizzata dal Consorzio di tutela incaricato della vigilanza, con le seguenti caratteristiche minime:

1. la scritta Pecorino Toscano D.O.P. o Pecorino Toscano D.O.P. stagionato deve essere quella con maggior rilievo ed evidenza rispetto a tutte le altre riportate in etichetta, sia in termini di dimensioni che di caratteri e di posizione;

2. il marchio a colori, come da art.5, deve essere riportato una o più volte, nelle dimensioni minime di 15 mm.

Art.5

Marchio da apporre sulle forme o sulle confezioni di porzionato

La prima cifra indica la tipologia a cui appartiene chi effettua l'immissione in commercio: da 1 a 3 caseifici; da 4 a 6 stagionatori; da 7 a 9 porzionatori residenti in zona.
La seconda e terza cifra identificano il numero del caseificio/stagionatore/porzionatore il cui prodotto è controllato dall'organismo di controllo.

Marchio da apporre sulle etichette

Può essere utilizzato nei colori sopra riportati (verde bandiera, bianco e rosso bandiera) o ad un colore.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n.510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

"PECORINO TOSCANO"

N. CE:

D.O.P. (X) I.G.P. ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare

1. **Servizio competente dello Stato membro**
   Nome: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
   Indirizzo: Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma –
   Recapito telefonico: 06 – 46655106 – Fax 06 – 46655306
   e- mail: saco7@politicheagricole.it

2. **Associazione**
   2.1 Nome: Consorzio per la tutela del Pecorino Toscano D.O.P.
   2.2 Indirizzo: Via Goffredo Mameli, 17 – 58100 GROSSETO
   Tel. 0564.20038
   Fax 0564.429504
   E-mail **info@pecorinotoscanodop.it**

   2.3 Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. **Tipo di prodotto:** Classe 1.3 – Formaggi

4. **Descrizione del disciplinare:**
   (sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2)

   4.1 Nome: Pecorino Toscano

   4.2 Descrizione:
   il Pecorino Toscano è un formaggio di latte intero di pecora proveniente dalla zona di produzione, a pasta tenera o semi – dura e di caratteristica consistenza (mantecata), di breve e lunga stagionatura a seconda sia utilizzato da tavola o da grattugia, di forma cilindrica a facce piane con scalzo leggermente convesso, con le seguenti dimensioni: diametro delle facce da 15 a 22 cm, altezza dello scalzo da 7 a 11 cm, del peso da 0,75 a 3,50 Kg., avente un contenuto di grasso sulla sostanza secca, per il prodotto a pasta semidura non inferiore al 40% e per il prodotto a pasta tenera non inferiore al 45%. La crosta si presenta di colore giallo con varie tonalità fino al giallo carico nel tipo a pasta tenera; il colore della crosta può eventualmente dipendere dai trattamenti subiti; il colore della pasta è caratterizzato dal colore bianco leggermente paglierino per il tipo a pasta tenera, dal colore leggermente paglierino o paglierino per il tipo a pasta semi dura. La pasta presenta una struttura compatta e tenace al taglio per il tipo a pasta semidura, con eventuale minuta occhiatura non regolarmente distribuita. Il sapore è fragrante, accentuato caratteristico delle particolari procedure di produzione. Il periodo di maturazione è di almeno 20 giorni per il tipo a pasta tenera e deve essere non inferiore a quattro mesi per il tipo a pasta semidura.

4.3 Zona geografica:

la zona di produzione del Pecorino Toscano comprende l'intero territorio della Regione Toscana, l'intero territorio dei contigui comuni di Allerona e Castiglione del Lago, ricadenti nella Regione Umbria, e l'intero territorio dei comuni di Acquapendente, Onano, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Valentano, Farnese, Ischia di Castro, Montefiascone, Bolsena, Capodimonte, ricadenti nella regione Lazio.

4.4 Prova dell'origine:

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei centri di raccolta, dei produttori/stagionatori, dei caseifici, dei confezionatori e dei porzionatori, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Inoltre, il quantitativo di latte prodotto, nonché gli ovini da cui deriva la materia prima devono essere soggetti a controllo funzionale. Devono essere sempre aggiornati i registri degli ovini allevati, dai quali si deve desumere il numero totale di capi in allevamento. Deve essere tenuto, inoltre, un registro di produzione / scarico latte in merito alla quantità di latte prodotta. All'interno dei caseifici deve esserci identificazione dei serbatoi di stoccaggio, separazione del latte idoneo alla produzione di "Pecorino Toscano" da quello non idoneo, nonché registrazione di stoccaggio e di movimentazione latte. Deve essere anche tenuto un registro di produzione di Pecorino Toscano. Tutte le persone fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento:

Il Pecorino Toscano deve essere prodotto esclusivamente con latte di pecora intero proveniente dalla zona di produzione. L'alimentazione base del bestiame ovino deve essere costituita da foraggi verdi o affienati derivati da pascoli naturali della zona con eventuali integrazioni di fieno e di mangimi semplici concentrati. Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 33° e i 38° con aggiunta di caglio di vitello onde ottenere la coagulazione del latte entro 20-25 minuti. Il latte può essere utilizzato crudo o può subire un trattamento termico fino alla pastorizzazione e può essere inoculato con colture di fermenti lattici autoctoni, naturali o selezionati. Nella lavorazione del formaggio si provvede alla rottura della cagliata fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una nocciola per il formaggio a pasta tenera, e di un chicco di granoturco per quello a pasta semidura. Per la preparazione di quest'ultimo la cagliata potrà altresì essere sottoposta ad un trattamento termico (cottura) a 40-42° per 10-15 minuti. Dopo la rottura e l'eventuale cottura, la cagliata viene messa in apposite forme per lo sgrondo del siero. Lo spurgo o sineresi viene effettuato tramite pressatura manuale oppure con stufatura a vapore. La salatura è effettuata in salamoia al 17-19% di cloruro di sodio, pari a 15-17 ° Baumé. La permanenza, riferita a Kg di peso, è di almeno 8 ore per il pecorino a pasta tenera e di almeno 12-14 ore per il pecorino a pasta semidura. La salatura può essere eseguita anche con l'aggiunta diretta di sale. Il formaggio può essere trattato esternamente con un antimuffa e deve essere maturato in idonee celle ad una temperatura di 5-12°C con umidità relativa del 75-90%. Il periodo di maturazione è di almeno 20 giorni per il tipo a pasta tenera e deve essere non inferiore a 4 mesi per il tipo a pasta semidura.

La zona di origine del latte, di produzione e di stagionatura del Pecorino Toscano devono avvenire nell'area di produzione individuata al punto 4.3.

4.6 Legame:

Il formaggio di antichissima origine, la cui presenza fin da epoca etrusca è oggetto di numerose testimonianze storiche, si è diffuso nei secoli nell'area denominata "Maremma", in prevalenza situata nella regione Toscana. Tradizionalmente il prodotto veniva designato con nomi riferiti alla provenienza geografica, ovvero con la denominazione più generale di "toscano". Nel tempo, date le caratteristiche sostanzialmente comuni, si è configurato sia un unico standard produttivo, sia una designazione etimologicamente relativa alla prevalente matrice storica e geografica. Per i fattori naturali, si segnalano le particolari caratteristiche delle zone destinate all'allevamento ovino, anche allo stato brado, con utilizzo di pascoli naturali, ricchi di essenze spontanee che conferiscono particolari qualità al latte destinato alla trasformazione casearia. Per i fattori umani, oltre alla rilevanza economica storicamente riscontrabile, si segnala che le aziende pastorali interessate si caratterizzano per gli aspetti sociologici legati allo sfruttamento dei territori cosiddetti marginali, altrimenti destinati ad un progressivo abbandono e depauperamento delle risorse naturali.

4.7 Struttura di controllo:

Nome: CERTIPRODOP S. r. l.
Indirizzo: Via Roggia Vignola, 9 – 24047 Treviglio (BG)
Tel: 0363301014
Fax: 0363301014
e-mail: certiprodop@virgilio.it

4.8 Etichettatura:

Il prodotto è immesso al consumo munito di apposito contrassegno costitutivo della denominazione di origine. Il marchio viene apposto sullo scalzo della forma, ad inchiostro sul formaggio a pasta tenera ed a caldo sul formaggio a pasta semidura. Sulle porzioni preconfezionate la marchiatura viene effettuata sulla confezione, purché avvenga in zona di origine. Il Pecorino Toscano porzionato può essere confezionato fuori dalla zona di origine e deve riportare il marchio sullo scalzo apposto dal caseificio o dallo stagionatore. I confezionatori devono comunque stipulare una convenzione con il Consorzio di tutela. La sigla riportata sotto il logo identifica il produttore/stagionatore/porzionatore certificato dall'organismo di controllo che provvede all'immissione in commercio del Pecorino Toscano. Sulle forme o sulle confezioni è presente una etichetta, autorizzata dal Consorzio di tutela, con la scritta Pecorino Toscano D.O.P. o Pecorino Toscano D.O.P. stagionato di maggior rilievo ed evidenza rispetto a tutte le altre riportate in etichetta, sia in termini di dimensioni che di caratteri e di posizione, con il marchio a colori, riportato una o più volte, nelle dimensioni minime di 15 mm.

Marchio da apporre sulle forme o sulle confezioni di porzionato

La prima cifra indica la tipologia a cui appartiene chi effettua l'immissione in commercio: da 1 a 3 caseifici; da 4 a 6 stagionatori; da 7 a 9 porzionatori residenti in zona.
La seconda e terza cifra identificano il numero del caseificio/stagionatore/porzionatore il cui prodotto è controllato dall'organismo di controllo.

Marchio da apporre sulle etichette

Può essere utilizzato nei colori verde bandiera, bianco e rosso bandiera o ad un colore.

10A05634

PROVVEDIMENTO 27 aprile 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Monti Iblei», registrata in qualità di denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Monti Iblei»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 307 della Commissione del 14 aprile 2010, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della DOP «Monti Iblei», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Monti Iblei», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 307 del 14 aprile 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Monti Iblei», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 27 aprile 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Monti Iblei".

Art. 1
Denominazione

La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: "Monte Lauro", "Val d'Anapo", "Val Tellaro", "Frigintini", "Gulfi", "Valle dell'Irminio", "Calatino", "Trigona-Pancali", è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Varietà di olivo

1. La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Monte Lauro", riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

2. La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Val d'Anapo", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60% . Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

3. La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Val Tellaro", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.

4. La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Frigintini", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

5. La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Gulfi", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

6. La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Valle dell'Irminio", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

7. La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Calatino", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

8. La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Trigona-Pancali", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Nocellara Etnea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

Art. 3
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'Art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:

Siracusa:
Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

Ragusa:
Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Catania:
Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, S. Michele di Ganzaria, Vizzini.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Monte Lauro", comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione geografica "Val d'Anapo", comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Canicattini Bagni, Floridia, Noto, Palazzolo Acreide, Siracusa, Solarino, Sortino.

Tale territorio è così delimitato: da una linea che, partendo a nord del punto di incontro fra i territori comunali di Sortino, Ferla e Carlentini, segue in direzione est il confine dei comuni di Carlentini e Melilli fino all'intersezione con la SP n. 76 "Diddino-Monte Climiti-Dariazza" dentro il territorio comunale di Siracusa. La linea, dal ponte Diddino, in direzione sud, costeggia la riva destra del fiume Anapo fino alla stradella interpoderale che collega le case Palazzelli, la masseria Freddura con la SS n. 124; attraversa tale strada al Km 112 e, sempre in direzione sud, si collega con la strada interpoderale che unisce la SS n. 124 con la SP n. 14 "Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro" al Km 9, collegando la masseria Cardinale, attraverso il vallone Cefalino, con la masseria Papeo, Masseria S.Francesco, Benali di sotto, Masseria Perrota e fondo Busacca. Quindi segue dal Km 9 al Km 11 la SP n. 14, dove prosegue sempre in direzione sud sulla SP n. 12 "Floridia-Grotta Perciata-Cassibile" fino alla strada interpoderale che dalle case Nava porta fino al confine con il territorio di Noto; da qui segue ancora in direzione sud, lungo il confine tra i comuni di Noto e Siracusa fino ad intersecare il fiume Cassibile. Da qui prosegue in direzione ovest-nord lungo il confine tra i comuni di Noto e Avola fino alla SP n. 4 "Avola Manchisi" fino alla intersezione con la SS n. 287 dove coincide con la delimitazione della menzione geografica "Val Tellaro" di cui ne segue il limite in

direzione nord abbracciando l'intero territorio del comune di Palazzolo; prosegue lungo il confine tra i comuni di Palazzolo, Giarratana, Buscemi, Cassaro e Ferla ricongiungendosi a nord al punto dove la delimitazione ha avuto inizio.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei" accompagnata dalla menzione geografica "Val Tellaro", interessa le colline sud-orientali dei Monti Iblei e comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Rosolini, Noto, Ispica, Modica, Pachino.

Tale territorio è così delimitato: da una linea che partendo a sud, sulla SP n. 49 che da Ispica conduce a Pachino, ed esattamente sul ponte di Passo Corrado segue, in direzione est, lungo la stessa SP fino all'incrocio con la SP n. 100 "Burgio-Luparello", da dove prosegue fino alla trazzera "Burgio-Prevuta" e da qui, verso est, lungo la strada consortile "Coste-S. Ippolito" fino ad arrivare alla SP n. 85 "Marzamemi-Chiaramida" che percorre fino alla strada comunale esterna "Pianetti-Serbatoio"; da qui costeggia il perimetro urbano di Pachino sul lato nord-ovest fino alla strada comunale esterna "via Vecchia-Guastalla" fino ad incontrare la SP n. 85 "Marzamemi Chiaramida" e da qui procede verso est fino all'incrocio con la SP n. 19 "Pachino Noto" che segue in direzione nord fino ad incontrare la linea ferroviaria "Noto Pachino" che costeggia lungo il lato ovest fino a reincontrare la SP n. 19 "Pachino Noto"; segue tale strada in direzione nord fino alla piazzetta "S. Corrado" nel centro urbano di Noto. Da qui, in direzione nord, percorre la SS n. 287 che collega Noto con Palazzolo Acreide fino all'incrocio della stessa strada con il confine tra i comuni di Noto e Palazzolo Acreide, da dove prosegue in direzione ovest lungo il confine tra il comune di Palazzolo Acreide e il comune di Noto fino ad incontrare il fiume Tellaro. Da qui procede in direzione sud lungo il fiume Tellaro fino ad incontrare la SP n. 22 "Prainito-Renna" e percorre la stessa strada fino ad incontrare la SP n. 17 “Favarotta-Ritellini" fino a "Cozza Rose" da dove segue lungo il confine tra le province di Siracusa e Ragusa fino ad arrivare al ponte "Favarotta", da dove continua sulla strada comunale "Commaldo-Superiore” fino al confine tra il comune di Rosolini ed il comune di Ispica, percorre la strada per "Cava d'Ispica" fino alla "Bettola del Capitano", bivio con la SS n. 115, da dove prosegue sulla stessa statale fino all'incrocio di "Beneventano" e poi al bivio per "Zappulla" e poi sulla SP n. 45 "Bugilfezza-Pozzallo” fino alla strada comunale "Graffetta" fino all'incrocio tra i comuni di Pozzallo e Modica segue lungo lo stesso confine in direzione est e lungo il confine tra il comune di Pozzallo ed il comune di Ispica fino ad incrociare la SP n. 46 "Pozzallo-Ispica" che percorre fino all'incrocio con la strada ferrata in contrada "Garzalla" e da qui, lungo la strada comunale esterna denominata "Nardella", si prosegue fino alla "Bufali-Marza" che si percorre fino ad incontrare il ponte sul "Fosso Bufali" e da qui, lungo il "Fosso Bufali", si prosegue fino ad incontrare la SP n. 49 "Ispica-Pachino" che si segue in direzione est fino a giungere al confine con la provincia di Siracusa al "Passo Corrado", punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Frigintini", comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Modica, Rosolini.

Tale territorio è così delimitato: da una linea che partendo a sud sulla SS n. 115, precisamente dalla "Bettola del Capitano" segue, in direzione nord-est tutto il confine ovest della zona "Val Tellaro" fino al limite di provincia tra Ragusa e Siracusa sito in c.da Cozzo Scozzaria. Qui percorre i confini sud dei territori comunali di Giarratana e Monterosso Almo fino ad incrociare i confini dei territori comunali di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Ragusa, da dove continua lungo il confine comunale di Chiaramonte con Ragusa fino ad intersecare la SP n. 62 che segue fino al bivio Maltempo dove prosegue lungo la SP n.10 fino alla SS n. 115 fino al centro abitato di Ragusa, da

dove prosegue sulla SS n. 115 vecchio tracciato, raggiunge ed oltrepassa il centro abitato di Modica per ricongiungersi alla "Bettola del Capitano", punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

6. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Gulfi", comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana.

7. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Valle dell'Irminio", comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Scicli, Comiso, Vittoria, Acate, Modica, Santa Croce Camerina.

Tale territorio è così delimitato: da una linea, che, partendo a sud dal bivio di c.da Zappulla, raggiunge in direzione sud la SP Modica-Sampieri e prosegue fino al bivio della strada Scicli-Pozzallo, da dove prosegue sulla strada consortile Guarnieri e giunge alla casa cantoniera della strada provinciale Scicli-Sampieri. Prosegue quindi, lungo la stessa consortile fino a raggiungere la provinciale e il passaggio a livello; continua lungo la ferrovia fino al rione Jungi di Scicli dove imbocca la SP Scicli-Donnalucata fino alla strada consortile "l'Andolina-Piano corvaia-Cudiano" che percorre fino alla SP Scicli-S. Croce Camerina. Da S. Croce Camerina imbocca in direzione nord, la SP per Comiso fino al Km 8 dove continua sulla SP per Vittoria che percorre fino all'incrocio con la nuova strada comunale che, attraversando la Cooperativa Agri Sud", conduce allo stradale Vittoria-Scoglitti; superato l'incrocio prosegue fino allo stradale dell'Alcerito e continua fino allo stradale del Macchione per immettersi sulla strada comunale che conduce alla SS n. 115 e alla ferrovia, da dove prosegue direzione nord-est fino al limite di provincia con Caltanissetta e in direzione est segue tutto il confine con la provincia di Catania fino a raggiungere il confine con la zona "Gulfi" che percorre fino ad incontrare il confine ovest della zona "Frigintini"; segue in direzione sud tutto questo confine fino a ricongiungersi al bivio per Zappulla sulla provinciale Modica-Pozzallo, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

8. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Calatino" comprende tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, S.Michele di Ganzaria, Mazzarone.

Tale Territorio, è così delimitato: da una linea che a sud segue il confine della provincia di Catania con la provincia di Ragusa e Siracusa fino alla SS 194; a ovest segue il confine della provincia di Catania con la provincia di Caltanissetta e prosegue con il confine del territorio di S. Michele di Ganzaria con il comune di S. Cono a nord segue Fiume Tempio-Pietrarossa-Margherita-Ferro sino alla SS 417 Catania-Gela; a est segue la SS 194 fino al bivio Vizzini scalo, strada provinciale del bivio Vizzini scalo fino alla SS 417, e da qui fino al fiume Ferro.

9. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Trigona-Pancali", comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Francofonte, Lentini, Carlentini, Melilli, Militello in Val di Catania.

Tale territorio, è così delimitato: da una linea che partendo a sud lungo il confine tra i comuni di Melilli e Sortino in corrispondenza della SP n. 30 Sotto "Melilli-Sortino", percorre la stessa provinciale in direzione nord-est, costeggia il lato ovest e nord del centro urbano di Melilli e dalla periferia nord dello stesso comune segue lungo la strada comunale che conduce sulla SP n. 95

"Priolo-Lentini" in prossimità del Km. 151. Prosegue, quindi, sulla stessa provinciale in direzione nord fino al confine tra il comune di Melilli e il comune di Augusta; segue lo stesso confine fino alla trazzera che dalla strada "Costa Arita", procedendo verso nord e costeggiando le case "Rasolo" e le case "Pandolfi" arriva al nuovo confine tra il comune di Melilli e il comune di Augusta; continua lungo lo stesso confine in direzione nord fino ad incontrare il fiume Mulinello. Da qui verso ovest lungo il fiume Mulinello e incontra la SP n. 95 "Priolo-Lentini" in prossimità del Km 140; segue quindi, la stessa provinciale fino alla periferia sud del centro urbano di Carlentini che oltrepassa e prosegue lungo la provinciale che collega i comuni di Carlentini e Lentini; prosegue verso ovest lungo il confine territoriale dei due comuni predetti fino a incontrare il fiume Zena. La linea continua lungo la riva ovest del fiume Zena e procede verso nord fino ad incontrare la SP in prossimità del ponte Reina e la SP che da Lentini va a Scordia. Da qui segue il confine territoriale del comune di Militello in Val di Catania, includendolo in toto, fino ad incontrare il confine territoriale dei comuni di Francofonte, Vizzini e Militello in Val di Catania. Da qui segue confine tra il comune di Francofonte e il comune di Vizzini, tra Francofonte e Buccheri, tra Ferla e Carlentini e prosegue poi lungo il confine tra il comune di Sortino, Carlentini e Melilli fino ad incontrare la SP n. 30 "Sotto Melilli-Sortino" nel punto ove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4
Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura delle piante di olivo destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'Art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti situati a una altitudine compresa tra 80 e 700 metri slm e ricadenti nell'areale di produzione delle valli, dette localmente "cave", che si alternano agli altipiani del massiccio dei Monti Iblei, i cui terreni sono di origine calcarea risalente al Miocene tranne che nella zona del "Calatino" dove i terreni hanno origine silicea con venature di vulcaniti.

2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura delle piante devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. La difesa fitosanitaria degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'Art. 1 deve essere effettuata secondo le modalità definite nei programmi di lotta guidata.

4. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", è ottenuto da olive sane, raccolte a partire dall'inizio dell'invaiatura delle drupe fino al 15 gennaio di ogni anno.

5. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

7. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'Art. 1 non può superare Kg: 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.

Art. 5
Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnate dalle relative menzioni geografiche, devono essere effettuate entro i confini dell'intero territorio delimitato di cui all'Art. 3 comma 1.

2. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta.

3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi fisico-meccanici atti a produrre oli che presentano il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Art. 6
Caratteristiche al consumo

1. All'atto del confezionamento l'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei" accompagnata dalla menzione geografica "Monte Lauro", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

· colore: verde;
· odore: di fruttato medio verde;
· sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
· acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
· numero perossidi < o = 12 meq02/kg;
· K232 < o = 2.20;
· K270 < o = 0.18;
· polifenoli totali > o = 120 p.p.m.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Val d'Anapo", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

· colore: verde;
· odore: di fruttato leggero verde;
· sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
· acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0.5 per 100 grammi di olio;
· numero perossidi: < o = 12 meq02/Kg;
· K232 < o = 2,20;
· K270 < o = 0,18;
· polifenoli totali > o = 120 p.p.m.

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Val Tellaro" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

· colore: verde
· odore: di fruttato medio verde;

· sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
· acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
· numero perossidi: > o = 12 meq02/Kg;
· K232: < o = 2,20;
· K270: < o = 0,18;
· polifenoli totali : > o = 120 p.p.m.

4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Frigintini" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

· colore: verde;
· odore: di fruttato intenso verde;
sapore: fruttato con sensazione media di piccante.
· acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
· numero perossidi: < o = 12 meq02/Kg;
· K232: < o = 2,20;
· K270: < o = 0,18;
· polifenoli totali : > o = 120 p.p.m.

5. All'atto .dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Gulfi" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

· colore: verde;
· odore: di fruttato intenso verde;
· sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
· acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
· numero perossidi: < o = 12 meq02/Kg;
· K232: < o = 2,20;
· K270: < o = 0,18;
· polifenoli totali : > o = 120 p.p.m.

6. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Valle dell'Irminio" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

· colore: verde;
· odore: di fruttato leggero verde;
· sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
· acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
· numero perossidi: < o = 12 meq02/Kg;
· K232: < o = 2,20;
· K270: < o = 0,18;
· polifenoli totali : >= 120 p.p.m.

7. All'atto .dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Calatino" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

· colore: verde;
· odore: di fruttato leggero verde;
· sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante.
· acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
· numero perossidi: < o = 12 meq02/Kg.
· K232: < o = 2,20;
· K270: < o = 0,18;
· polifenoli totali : > o = 120 p.p.m.

8. All'atto .dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Trigona-Pancali" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

· colore: verde;
· odore: di fruttato medio verde;
· sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
· acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
· numero perossidi: < o = 12 meq02/Kg.
· K232: < o = 2,20
· K270: < o = 0,18
· polifenoli totali : > o = 120 p.p.m.

9. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

Art. 7
Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".

2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché, non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione, è consentito solo se il prodotto, è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 1 dell'art. 3.

5. Ogni menzione geografica, prevista all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta "Monti Iblei".

6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni, che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

7. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.

8. E' obbligatorio indicare in etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie, i due anni coinvolti nell'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

“Monti Iblei”

(N° CE…..)

D.O.P. (X) I.G.P. ( )

Regolamento (CE) n.510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. **Servizio competente dello stato membro**
   Nome: Ministero delle Politiche Agricole Alimentri e Forestali
   Indirizzo: Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma –
   Recapito telefonico: +39 06 46655106 – Fax +39 06 46655306
   e-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. **Associazione**
   2.1 Nome: Consorzio di tutela dell’olio extravergine d’oliva DOP Monti Iblei
   2.2 Indirizzo: c/o C.C.I.A.A. Piazza Libertà – 97100 Ragusa
   Tel: +39 0932 247560
   Fax: +39 0932 247560
   e-mail: consorzio@montiblei.com
   2.3 Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( )

3. **Tipo di prodotto**

   Classe 1.5 – Materie grasse – olio extravergine di oliva

4. **Disciplinare**

   4.1 **Nome**: Monti Iblei.

   4.2 **Descrizione**: la denominazione di origine protetta “Monti Iblei” è accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche “Monte Lauro”, “Val d’Anapo”, “Val Tellaro”, “Frigintini”, “Gulfi”, “Valle dell’Irminio”, “Calatino”, “Trigona-Pancali” e deve rispettare i seguenti requisiti:

   4.2.1 All’atto del confezionamento l’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta “Monti Iblei” accompagnata dalla menzione geografica “Monte Lauro”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
   - colore: verde;
   - odore: di fruttato medio verde;
   - sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
   - acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
   - numero perossidi: < o = 12 meq02/Kg;
   - K232: < o = 2,20;
   - K270: < o = 0,18;

- Polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Monte Lauro", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

4.2.2 All’atto del confezionamento l’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta “Monti Iblei” accompagnata dalla menzione geografica “Val d’Anapo”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: verde;
- odore: di fruttato leggero verde;
- sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: < o = 12 meq02/Kg;
- K232: < o = 2,20;
- K270: < o = 0,18;
- Polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Val d'Anapo", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60% . Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

4.2.3 All’atto del confezionamento l’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta “Monti Iblei” accompagnata dalla menzione geografica “Val Tellaro”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: verde;
- odore: di fruttato medio verde;
- sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: < o = 12 meq02/Kg;
- K232: < o = 2,20;
- K270: < o = 0,18;
- Polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Val Tellaro", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.

4.2.4 All’atto del confezionamento l’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta “Monti Iblei” accompagnata dalla menzione geografica “Frigintini”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: verde;
- odore: di fruttato intenso verde;
- sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: < o = 12 meq02/Kg;
- K232: < o = 2,20;

- K270: < o = 0,18;
- Polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Frigintini", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

4.2.5 All'atto del confezionamento l'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei" accompagnata dalla menzione geografica "Gulfi", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: verde;
- odore: di fruttato intenso verde;
- sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: < o = 12 meq02/Kg;
- K232: < o = 2,20;
- K270: < o = 0,18;
- Polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Gulfi", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

4.2.6 All'atto del confezionamento l'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei" accompagnata dalla menzione geografica "Valle dell'Irminio", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: verde;
- odore: di fruttato leggero verde;
- sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: < o = 12 meq02/Kg;
- K232: < o = 2,20;
- K270: < o = 0,18;
- Polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Valle dell'Irminio", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

4.2.7 All'atto del confezionamento l'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei" accompagnata dalla menzione geografica "Calatino", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: verde;
- odore: di fruttato leggero verde;
- sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: < o = 12 meq02/Kg;

- K232: < o = 2,20;
- K270: < o = 0,18;
- Polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Calatino", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

4.2.8 All'atto del confezionamento l'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei" accompagnata dalla menzione geografica "Trigona-Pancali", di cui il comune di Militello in Val di Catania è stato aggiunto, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: verde;
- odore: di fruttato medio verde;
- sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: < o = 12 meq02/Kg;
- K232: < o = 2,20;
- K270: < o = 0,18;
- Polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

La denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Trigona-Pancali", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Nocellara Etnea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

4.3 Zona geografica:

La zona di produzione della denominazione di origine protetta "Monti Iblei" interessa il territorio amministrativo dei comuni delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, situati nella Regione Sicilia.

4.4 Prova dell'origine:

La tracciabilità è garantita dal controllo effettuato dall'Organismo di controllo lunga tutta la filiera nel rispetto del Reg. (CE) n. 510/2006.

4.5 Metodo di ottenimento:

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura delle piante di olivo devono essere quelle tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive dell'olio. La difesa fitosanitaria degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta deve essere effettuata secondo le modalità definite nei programmi di lotta guidata. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", è ottenuto da olive sane, raccolte a partire dall'inizio dell'invaiatura delle drupe fino al 15 gennaio di ogni anno. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta non può superare Kg. 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%. Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Monti Iblei", accompagnate dalle relative menzioni geografiche, nonché le operazioni di confezionamento della DOP "Monti Iblei" devono essere effettuate entro i confini dell'intero territorio di produzione

così come delimitato al punto 4.3. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi fisico-meccanici atti a produrre oli che presentano il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. L'olio extravergine di oliva "Monti Iblei" deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiori a litri 5 in vetro o in banda stagnata.

4.6 Legame:

L'olivicoltura rappresenta un comparto produttivo molto importante della zona. La varietà più importante è la Tonda Iblea o Cetrala o Prunara o Abbunata o Tunna, che è tipica della zona geografica indicata (mediamente resistente agli agenti patogeni e perfettamente adatta ai suoli dell'altopiano calcareo dei Monti Iblei) e viene utilizzata anche come oliva da mensa. Sono altresì utilizzate altre varietà locali: "Moresca", "Nocellara Etnea". Accanto agli oliveti costituiti da piante secolari si sono sviluppati negli ultimi tempi nuovi impianti con altre varietà che ricalcano la forma dei predecessori, con allevamento a globo per proteggerli dai venti dominanti. Gli oli prodotti in questa zona hanno sempre avuto una lunga tradizione negli usi dei consumatori sia locali che nazionali. Unicamente gli oliveti fra gli 80 e i 700 metri di altitudine sono considerati idonei. Essi devono essere situati nelle vallate che si alternano con l'altopiano dei Monti Iblei, il cui terreno deriva dalla silice, con delle vene di vulcanite. L'olio prodotto è mediamente fruttato, con una punta di dolcezza, leggermente piccante. Occorre considerare che il massiccio dei Monti Iblei determina una variazione termica particolare fra giorno e notte, che è particolarmente importante per evidenziare le caratteristiche specifiche delle produzioni agricole. Bisogna considerare che la Sicilia, isola di antiche tradizioni risalenti agli insediamenti greco-romani, ha rinforzato nel tempo gli usi caratteristici della Magna Grecia. Questo elemento culturale determinante, applicato anche ad una difficoltà secolare di comunicazione, ha mantenuto invariate le peculiarità di ciascun insediamento urbano, cristallizzando ciascun nucleo organizzato dalla popolazione in tale zona geografica ben precisa. Pur in un contesto climatico territoriale di sostanziale omogeneità, non è quindi possibile negligere la presenza di tradizioni che il tempo e la storia ci hanno trasmesso. Per tali ragioni, la denominazione di origine "Monti Iblei" include nella propria area territoriale l'identificazione di territori corrispondenti ai predetti stanziamenti umani che li hanno caratterizzati nel tempo. Questi sono "Monti Iblei Monte Lauro", "Monti Iblei Val d'Anapo", "Monti Iblei Val Tellaro", "Monti Iblei Frigintini", "Monti Iblei Gulfi", "Monti Iblei Valle dell'Irminio", "Monti Iblei Calatino", "Monti Iblei Trigona Pancali" che include anche il comune di Militello in Val di Catania. Anche il semplice elenco delle menzioni geografiche aggiuntive predette evidenzia in modo inequivocabile l'esistenza di tradizioni umane legate alle diverse vallate che fanno parte del Massiccio dei Monti Iblei. Vallate che, pur vicine a livello territoriale, hanno mantenuto la loro forte individualità di azioni e caratterizzazioni umane. Negligere tale situazione significherebbe alterare sostanzialmente il significato profondo delle tradizioni culturali e umane. Tuttavia, a livello organolettico, gli oli delle predette vallate presentano delle differenze minime che solo gli esperti degustatori possono percepire.

4.7 Struttura di controllo:

Nome: Agroqualità
Indirizzo: P.zza G. Marconi, 25 – 00144 Roma

4.8 Etichettatura:

Alla denominazione di origine protetta “Monti iblei”, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”. E’ consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purchè, non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, nonché il riferimento al confezionamneto nell’azienda olivicola o nell’impresa olivicola situate nell’area di produzione, è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda.

Ogni menzione geografica prevista al punto 4.2 deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta “Monti Iblei”.

Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni, che compaiono su di essa.

La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. E’ obbligatorio indicare in etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie, i due anni coinvolti nell'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

10A05635

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 aprile 2010.

Riconoscimento, al prof. Marc Detlef Pflanz, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Marc Detlef Pflanz;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha conseguito il «Diploma di lingua e cultura italiana» presso l'Università per stranieri di Perugia e sostenuto l'esame di Stato in lingua italiana dell'Università di Friburgo;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario: «Magister Artium – Hauptfach: Wissenschaftliche Politik; Hauptfach: Neurere deutsche Literaturgeschichte» conseguito nel 1993 presso l'Università di Friburgo.

titoli di abilitazione all'insegnamento:

«Zeugnis über die Erweiterungsprüfung zur Wuissenschaftliche Prufung Fur Das Lehramt an Gymnasien in Politikwissenschaft als Hauptfach, in Deutsch als Hauptfach rilasciato il 30 novembre 1995 dal Landeslehrerprufungsamt Beim Ministerium Fur Kultus, Jugend Und Sport Baden-Wurttemberg;

«Zeugnis uber eine Erweiterungsprüfung zur Wuissenschaftlichen Prufung Fur Das Lehramt an Gymnasien in Italienisch rilasciato il 30 novembre 1996 dal Landeslehrerprufungsamt Beim Ministerium Fur Kultus, Jugend Und Sport Baden-wurttemberg,

posseduto dal cittadino tedesco prof. Marc Detlef Pflanz, nato a Bad Säckingen (Germania) il 6 agosto 1966, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della

professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

93/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

98/A Tedesco, Storia ed educazione civica, Geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

96/A Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua italiana della Provincia di Bolzano;

97/A Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della Provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A05638

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 aprile 2010.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria-Venezia Tessera e viceversa, Reggio Calabria-Torino Caselle e viceversa, Reggio Calabria-Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria-Bologna Borgo Panigale e viceversa, Reggio Calabria-Pisa San Giusto e viceversa.

IL MINISTRO DELL'INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 4, comma 206 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che modificando l'art. 82, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche all'aeroporto di Reggio Calabria;

Visto l'art. 4, commi 206 e 207 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha previsto l'impegno di spesa per finanziare la continuità territoriale di 12 aeroporti tra cui l'aeroporto di Reggio Calabria;

Visto il verbale della riunione del 13 luglio 2005 tenutasi presso gli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro on. Mario Tassone, in base al quale l'impegno di spesa sopra indicato è stato ripartito tra gli aeroporti interessati, decidendo di riservare all'aeroporto di Reggio Calabria la somma di 2 milioni di euro/annui per due anni;

Vista la delega conferita con nota n. 0016542 del 21 aprile 2009 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della legge n. 144/1999 e successive modifiche, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Reggio Calabria;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si è tenuta il 7 settembre 2009 e il 12 novembre 2009;

Vista la nota ministeriale n. 000610 dell'11 febbraio 2010 con la quale viene comunicato alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento dello Stato italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sui collegamenti Reggio Calabria-Venezia Tessera e viceversa, Reggio Calabria-Torino Caselle e viceversa, Reggio Calabria-Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria-Bologna Borgo Panigale e viceversa; Reggio Calabria-Pisa San Giusto e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 000594 dell'11 febbraio 2010 con la quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria-Venezia Tessera e viceversa, Reggio Calabria-Torino Caselle e viceversa, Reggio Calabria-Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria-Bologna Borgo Panigale e viceversa, Reggio Calabria-Pisa San Giusto e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 000598 dell'11 febbraio 2010, con la quale viene comunicato alle società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa, di Torino-Caselle, di Venezia Tessera, di Bologna Borgo Panigale, di Pisa San Giusto e di Reggio Calabria, che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria-Venezia

Tessera e viceversa, Reggio Calabria-Torino Caselle e viceversa, Reggio Calabria-Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria-Bologna Borgo Panigale e viceversa, Reggio Calabria-Pisa San Giusto e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 000593 dell'11 febbraio 2010, con la quale viene comunicato alle compagnie aeree Alitalia-CAI S.p.A. e Trawelfly, che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria-Venezia Tessera e viceversa, Reggio Calabria-Torino Caselle e viceversa, Reggio Calabria-Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria-Bologna-Borgo Panigale e viceversa, Reggio Calabria-Pisa San Giusto e viceversa;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, i servizi aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria-Venezia Tessera e viceversa, Reggio Calabria-Torino Caselle e viceversa, Reggio Calabria-Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria-Bologna Borgo Panigale e viceversa, Reggio Calabria-Pisa San Giusto e viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota informativa della Commissione europea, prevista dall'art. 16, par. 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Art. 3.

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria-Venezia Tessera e viceversa, Reggio Calabria-Torino Caselle e viceversa, Reggio Calabria-Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria-Bologna Borgo Panigale e viceversa, Reggio Calabria-Pisa San Giusto e viceversa, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile) per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 4.

Nel caso in cui entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota informativa indicata nell'art. 2, nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria-Venezia Tessera e viceversa, Reggio Calabria-Torino Caselle e viceversa, Reggio Calabria-Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria-Bologna Borgo Panigale e viceversa, Reggio Calabria-Pisa San Giusto e viceversa, senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare i servizi aerei di linea sulle rotte sopra dette, sarà concesso, ai sensi dell'art. 16, par. 9 e par. 10 del reg. CE 1008/2008, ad un unico vettore, tramite gara pubblica, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del reg. (CE) n. 1008/2008.

Art. 5.

L'ENAC è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 4, di pubblicare sul proprio sito internet http://www.enac.gov.it/ il bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresì di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 6.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, viene concesso al vettore vincitore, il diritto di operare i servizi aerei di linea oggetto della gara indicata all'art. 4, e viene altresì approvata la convenzione per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritta dall'ENAC e dallo stesso vettore.

Il decreto ministeriale di cui al comma precedente è sottoposto al visto degli Organi di controllo del medesimo Ministero.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2010

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotte Reggio Calabria- Venezia Tessera e viceversa, Reggio Calabria- Torino Caselle e viceversa, Reggio Calabria- Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria- Bologna Borgo Panigale e viceversa, Reggio Calabria- Pisa San Giusto e viceversa.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, lo Stato italiano, conformemente a quanto previsto dall'art 4 comma 206 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. **Rotte interessate**

Reggio Calabria- Venezia Tessera e viceversa;

Reggio Calabria- Torino Caselle e viceversa;

Reggio Calabria- Milano Malpensa e viceversa;

Reggio Calabria- Bologna Borgo Panigale e viceversa;

Reggio Calabria- Pisa San Giusto e viceversa.

1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. **Requisiti richiesti**

2.1 L'ENAC verificherà che i vettori accentanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico, ed in particolare;

- essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto COA e della licenza di esercizio ai sensi della normativa comunitaria ;
- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;

- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- attestare l'adesione ai fondi previdenziali a assistenziali di categoria e l'impegno a versare i relativi oneri presso gli Enti dello Stato italiano.

3. **Articolazione degli oneri di servizio pubblico**

3.1 *In termini di numero di frequenze minime ed orari:*

Tra Reggio Calabria e Venezia Tessera e viceversa.

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

- 1 volo giornaliero in andata e un volo giornaliero in ritorno il lunedì, il mercoledì e il venerdì per tutto l'anno.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

Tra Reggio Calabria e Torino Caselle e viceversa.

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

- 1 volo giornaliero in andata e un volo giornaliero in ritorno il lunedì, il mercoledì e il venerdì per tutto l'anno.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

Tra Reggio Calabria e Milano Malpensa e viceversa.

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

- 1 volo giornaliero in andata e un volo giornaliero in ritorno il lunedì, il mercoledì e il venerdì per tutto l'anno.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri

Tra Reggio Calabria e Bologna Borgo Panigale e viceversa.

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

- 1 volo giornaliero in andata e un volo giornaliero in ritorno il martedì e il giovedì per tutto l'anno.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

Tra Reggio Calabria e Pisa San Giusto e viceversa.

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

- 1 volo giornaliero in andata e un volo giornaliero in ritorno il martedì e il giovedì per tutto l'anno.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.2 *In termini di orari:*

Sulla rotta Reggio Calabria - Venezia Tessera:

- 1 volo con partenza nella fascia oraria 07:00 – 08:00 il lunedì
- 1 volo con partenza nella fascia oraria 12,15 -13,15 il mercoledì
- 1 volo con partenza nella fascia oraria 17:00 – 18:00 il venerdì

Sulla rotta Venezia Tessera - Reggio Calabria:

- 1 volo con partenza nella fascia oraria 09:30 – 10:30 il lunedì
- 1 volo con partenza nella fascia oraria 14:30 – 15:30 il mercoledì
- 1 volo con partenza nella fascia oraria 19:30 – 20:30 il venerdì

Sulla rotta Reggio Calabria - Torino Caselle:

- 1 volo con partenza nella fascia oraria 12:00 – 13:00 il lunedì
- 1 volo con partenza nella fascia oraria 17:00 - 18:00 il mercoledì
- 1 volo con partenza nella fascia oraria 07:00 – 08:00 il venerdì

Sulla rotta Torino Caselle - Reggio Calabria :

- 1 volo con partenza nella fascia oraria 14:30 – 15:30 il lunedì
- 1 volo con partenza nella fascia oraria 19:15 – 20:15 il mercoledì
- 1 volo con partenza nella fascia oraria 09:30 – 10:30 il venerdì

Sulla rotta Reggio Calabria - Milano Malpensa :

- 1 volo con partenza nella fascia oraria 17:00 – 18:00 il lunedì
- 1 volo con partenza nella fascia oraria 07:00 - 08:00 il mercoledì
- 1 volo con partenza nella fascia oraria 12:00 – 13:00 il venerdì

Sulla rotta MilanoMalpensa - Reggio Calabria:

- 1 volo con partenza nella fascia oraria 19:00 – 20:00 il lunedì
- 1 volo con partenza nella fascia oraria 09:30 – 10:30 il mercoledì
- 1 volo con partenza nella fascia oraria 14:30 – 15:30 il venerdì

Sulla rotta Reggio Calabria - Bologna Borgo Panigale:

- 1 volo con partenza nella fascia oraria 07:00 – 08:00 il martedì
- 1 volo con partenza nella fascia oraria 11:30 - 12:30 il giovedì

Sulla rotta Bologna Borgo Panigale - Reggio Calabria :

- 1 volo con partenza nella fascia oraria 09:30 – 10:30 il martedì
- 1 volo con partenza nella fascia oraria 14:00 – 15:00 il giovedì

Sulla rotta Reggio Calabria - Pisa San Giusto :

- 1 volo con partenza nella fascia oraria 11:30 - 12:30 il martedì
- 1 volo con partenza nella fascia oraria 07:00 - 08:00 il giovedì

Sulla rotta Pisa San Giusto - Reggio Calabria :

- 1 volo con partenza nella fascia oraria 14:00 – 15:00 il lunedì
- 1 volo con partenza nella fascia oraria 09:00 – 10:00 il giovedì

3.3 *In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:*

I servizi aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria- Venezia Tessera e viceversa; Reggio Calabria- Torino Caselle e viceversa; Reggio Calabria- Milano Malpensa e viceversa; Reggio Calabria- Bologna Borgo Panigale e viceversa; Reggio Calabria- Pisa San Giusto e viceversa, dovranno essere effettuati con aeromobili aventi una capacità minima di 140 posti per tutto l'anno.

Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

3.4 *In termini di tariffe:*

a) le tariffe onerate massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

- Reggio Calabria - Venezia Tessera o viceversa EUR 99,00
- Reggio Calabria - Torino Caselle o viceversa EUR 99,00
- Reggio Calabria - Milano Malpensa o viceversa EUR 99,00
- Reggio Calabria - Bologna Borgo Panigale o viceversa EUR 75,00
- Reggio Calabria - Pisa San Giusto o viceversa EUR 75,00

Tutte le tariffe indicate sono al netto di IVA e al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge non previsto per legge, da parte del vettore accettante.
Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b) Le tariffe massime di cui alla lettera a) verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

1) Ogni anno, entro il mese di febbraio, in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.

2) Ogni semestre, a partire dal 1° semestre 2011, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al semestre precedente, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore.
Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo relative ai periodi dicembre – maggio e giugno - novembre; per la conversione in euro si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
La quotazione del jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è quello del mese di ottobre 2009 e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti. Gli eventuali aumenti decorreranno rispettivamente dai mesi di agosto e febbraio.

3) Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC. L'ENAC è incaricato di darne comunicazione ai vettori.

3.5 *In termini di continuità del servizio*

Il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:
- a) garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi,
- b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione per i casi di forza maggiore;
- c) corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale della città di Reggio Calabria

Fermo restando le penali di cui alla precedente lettera c), ai vettori sono comminabili in aggiunta, le sanzioni per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo, cosi come previste nella normativa dello Stato italiano.

4. **Presentazione dell'accettazione**

Il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

A) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:
- rotta Reggio Calabria - Venezia Tessera e viceversa € 32.240,00
- rotta Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa € 32.240,00
- rotta Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa € 32.240,00

- rotta Reggio Calabria - Bologna Borgo Panigale e viceversa € 17.194,00
- rotta Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa € 17.194,00

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera B).

Per consentire l'ordinata operatività della rotta, e per evitare le accettazioni di OSP per soli brevi e vantaggiosi periodi inferiori a quanto indicato nel punto 3.5 , le accettazioni successive all'entrata in vigore degli oneri dovranno pervenire all'ENAC non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale si intende iniziare ad operare.

B) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore dell'ENAC. Tale garanzia dovrà essere presentata su ogni singola rotta accettata e dovrà ammontare a:

- rotta Reggio Calabria - Venezia Tessera e viceversa € 161.200,00
- rotta Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa € 161.200,00
- rotta Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa € 161.200,00
- rotta Reggio Calabria - Bologna Borgo Panigale e viceversa € 85.973,00
- rotta Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa € 85.973,00

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere A e B, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, a favore dell' Ente Nazionale per l' Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ENAC, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate dall'ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale della città di Reggio Calabria.

10A05675

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 aprile 2010.

Inserimento della specialità medicinale Firdapse (amifampridina fosfato) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: «Trattamento sintomatico della sindrome miastenica di Lambert-Eaton (LEMS) negli adulti».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che alla specialità medicinale Firdapse (amifampridina fosfato) è stato riconosciuto lo status di «orphan drug» e che ha superato la procedura di valutazione per la registrazione centralizzata presso l'EMA (autorizzazione all'immissione in commercio accordata dalla Commissione europea in data 23 dicembre 2009) per la stessa indicazione di cui sopra, e cioè: «Trattamento sintomatico della Sindrome Miastenica di Lambert-Eaton (LEMS) negli adulti»;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale «nelle more» di una sua prossima commercializzazione sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-Scientifica (CTS) nella riunione del 23 e 24 marzo 2010 – Stralcio Verbale n. 4;

Ritenuto pertanto di includere la specialità medicinale Firdapse (amifampridina fosfato) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: «Trattamento sintomatico della sindrome miastenica di Lambert-Eaton (LEMS) negli adulti»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

La specialità medicinale Firdapse (amifampridina fosfato) è inserita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: Trattamento sintomatico della sindrome miastenica di Lambert-Eaton (LEMS) negli adulti, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione e con il seguente limite temporale: fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, o al massimo per 24 mesi.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1

Denominazione: amifampridina fosfato
- (Firdapse – Biomarin Europe Ltd)

Indicazione terapeutica: trattamento sintomatico della sindrome miastenica di Lambert-Eaton (LEMS) negli adulti.

Criteri di inclusione: pazienti adulti con diagnosi di LEMS confermata da elettromiografia o mediante test anticorpale.

Criteri di esclusione: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti, epilessia, asma incontrollata, uso concomitante con sultopride, uso concomitante con medicinali a basso indice terapeutico, uso concomitante con medicinali di cui sia noto il potenziale di causare prolungamento dell'intervallo QTc, sindrome congenita del QT, gravidanza.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: Firdapse deve essere somministrato in dosi separate, tre o quattro volte al giorno. La dose iniziale raccomandata è di 15 mg al giorno, e può essere aumentata di 5 mg alla volta ogni 4 o 5 giorni, fino a un massimo di 60 mg al giorno. La dose singola non deve superare i 20 mg.

Costo indicativo del trattamento: il costo per paziente è di €50.000/anno. Tale costo deriva da un prezzo di € 2.300/conf. da 100 cpr da 10 mg.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	ogni 6 mesi
leucociti	+	+
piastrine	+	+
emoglobina	+	+
creatinina	+	+
funzione epatica	+	+
funzione renale	+	+
ECG	+	+

10A05640

DETERMINAZIONE 5 maggio 2010.

Inserimento del medicinale «Afamelanotide» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per l'indicazione terapeutica trattamento della protoporfiria eritropoietica.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che al medicinale «Afamelanotide», è stato riconosciuto lo status di «orphan drug» dall'EMEA, dalla Food and Drug Administration (FDA, Stati Uniti) e dall'agenzia Svizzera (Swissmedic) nel 2008, per l'indicazione terapeutica: trattamento della protoporfiria eritropoietica, patologia per la quale non esiste ad oggi una valida alternativa terapeutica;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale, in attesa di una sua prossima commercializzazione in Europa e, quindi, sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 23 e 24 febbraio 2010 - Stralcio Verbale n. 3;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «Afamelanotide» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: trattamento della protoporfiria eritropoietica;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale AFAMELANOTIDE è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: trattamento della protoporfiria eritropoietica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione e con il seguente limite temporale: fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, o al massimo per 24 mesi.

Art. 3.

L'Azienda produttrice è tenuta a presentare il dossier di formale domanda di negoziazione del prezzo all'AIFA, al momento del recepimento del parere favorevole del CHMP.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1

Denominazione: afamelanotide.
(nome commerciale non ancora assegnato – Clinuvel Pharmaceuticals)

Indicazione terapeutica: trattamento della Protoporfiria Eritropoietica (EPP)

Criteri di inclusione: diagnosi di protoporfiria eritropoietica confermata da livelli elevati di protoporfirina IX. Pazienti di età compresa fra i 18 ed i 70 anni. Consenso informato.

Criteri di esclusione: insufficienza epatica, melanoma o nevi displastici, sindrome di Bowen, carcinoma delle cellule basali o squamose, lesioni cancerose o pre-cancerose della pelle, co-presenza di altre fotodermatosi, disfunzione d'organi a deviazione clinicamente significativa dalla norma in test di laboratorio, abuso di alcol o farmaci nei precedenti 12 mesi, stato di gravidanza, donne in età fertile senza adeguate misure contraccettive (contraccettivi orali, diaframma e spermicida, impianto intrauterino), uomini sessualmente attivi i cui partner non usino barriere contraccettive fino a 3 mesi dalla fine della somministrazione, uso di medicazione che possa causare fotosensibilità o pigmentazione della pelle.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: Il piano terapeutico prevede la somministrazione dell'impianto sottocutaneo riassorbibile in corrispondenza della cresta iliaca, previa anestesia locale praticata mediante iniezione sottocutanea o per applicazione topica.
Tutti i pazienti che faranno richiesta di essere trattati con "afamelanotide" per poter accedere al piano terapeutico verranno precedentemente valutati con i seguenti esami di laboratorio:
Dosaggio della proto porfirina IX nel sangue
Emocromo
Transaminasi
Bilirubina tot e dir
Azotemia, creatininemia
ACTH, cortisolemia
Test di gravidanza nelle donne
L'impianto verrà effettuato, previa approvazione del consenso informato.
Il periodo che deve intercorrere tra un impianto e l'altro non può essere inferiore ai 50 giorni ± 3
Il medico che somministrerà il farmaco valuterà ogni volta l'opportunità di effettuare l'impianto, tenendo conto delle esigenze e delle condizioni generali del paziente.
Il piano terapeutico verrà rinnovato ogni 6 mesi.

Costo indicativo del trattamento: Prezzo non superiore a € 5.375,00 per impianto.

Altre condizioni da osservare:
le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO PRIMA DI CIASCUN TRATTAMENTO

	Prima del trattamento
Raccordo anamnestico	+
Dosaggio della proto porfirina IX nel sangue	+
Emocromo	+
Transaminasi	+
Bilirubina tot e dir	+
Azotemia, creatininemia	+
ACTH, cortisolemia	+
Test di gravidanza nelle donne	+

10A05641

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 23 aprile 2010.

Costituzione di una struttura operativa di supporto al soggetto attuatore per la gestione dei rapporti relativi ai beni appartenenti al demanio e al patrimonio della regione autonoma della Sardegna, interessati dall'utilizzo per la realizzazione del grande evento «Louis Vuitton World Series», presso l'isola di La Maddalena. (Decreto n. 2710/13).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della "Louis Vuitton World Series"» presso l'isola de La Maddalena;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato Commissario delegato per il grande evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855, con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per il grande evento;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 3838/2009, che dispone che il Commissario delegato si avvalga di uno o più soggetti attuatori per le attività di cui ai sopra richiamati commi 1 e 2;

Visto il proprio decreto n. 2709/12 del 23 aprile 2010 con il quale il dott. Giovanni Antonio Carta, direttore generale degli enti locali e finanze dell'assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, è stato nominato soggetto attuatore per la gestione dei rapporti relativi ai beni appartenenti al demanio e patrimonio della regione autonoma della Sardegna interessati dall'utilizzo per la realizzazione del grande evento «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Ritenuto di dover dotare il summenzionato soggetto attuatore di una struttura operativa di supporto;

Ritenuto di aver individuato, sentito il direttore generale degli enti locali e finanze dell'assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica ed il direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, le professionalità all'uopo necessarie nelle persone dei seguenti dipendenti regionali:

Pietro Unali, funzionario del servizio territoriale demanio e patrimonio di Olbia-Tempio;

Fabrizio Madeddu, funzionario del servizio territoriale demanio e patrimonio di Sassari;

Pietro Occhioni, sottufficiale del Corpo forestale di vigilanza ambientale in servizio presso la stazione di La Maddalena;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, è costituita la struttura operativa di supporto all'attività del dott. Giovanni Antonio Carta in qualità di soggetto attuatore per la gestione dei rapporti relativi ai beni appartenenti al demanio e patrimonio della regione autonoma della Sardegna interessati dall'utilizzo per la realizzazione del grande evento «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena.

Art. 2.

La struttura di cui all'art. 1 risulta così composta:

Pietro Unali, funzionario del servizio territoriale demanio e patrimonio di Olbia-Tempio;

Fabrizio Madeddu, funzionario del servizio territoriale demanio e patrimonio di Sassari;

Pietro Occhioni, sottufficiale del Corpo forestale di vigilanza ambientale in servizio presso la stazione di La Maddalena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nel sito internet istituzionale della regione stessa.

Cagliari, 23 aprile 2010

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

10A05682

DECRETO 23 aprile 2010.

Approvazione dei progetti relativi ad opere e interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series». (Decreto n. 2711/14).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della "Louis Vuitton World Series"» presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile è nominato commissario delegato per il grande evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855, con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per il grande evento;

Visto l'art. 3, comma 1, della sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3838 del 30 dicembre 2009, che prevede l'approvazione dei progetti per gli interventi funzionali allo svolgimento della «Louis Vuitton World Series»;

Vista la nota protocollo n. 2411 del 13 aprile 2010, con cui il Commissario delegato ha provveduto a convocare per il giorno 20 aprile 2010 la Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri relativi agli interventi funzionali allo svolgimento della gara velica «Louis Vuitton World Series», previsti dall'art. 1, commi 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre, in particolare:

1) interventi di predisposizione alla valorizzazione dei beni culturali sull'isola di Caprera e di riqualificazione ambientale da eseguirsi sull'area «Punta Rossa»;

2) interventi funzionali al sistema antincendio dell'isola di Caprera;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi nella summenzionata Conferenza di servizi in ordine all'approvazione dei progetti relativi agli interventi oggetto della Conferenza stessa, allegati al presente decreto e composti, il primo da 28 documenti ed elaborati, ed il secondo da 22 documenti ed elaborati, progetti allegati entrambi al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa si approvano i progetti relativi alle opere ed agli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» ex O.P.C.M. n. 3838 del 30 dicembre 2009 e n. 3855 del 5 marzo 2010, in particolare:

1) interventi di predisposizione alla valorizzazione dei beni culturali sull'isola di Caprera e di riqualificazione ambientale da eseguirsi sull'area «Punta Rossa»;

2) interventi funzionali al sistema antincendio dell'isola di Caprera, progetti allegati entrambi al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e nel sito Internet istituzionale della regione stessa.

Cagliari, 23 aprile 2010

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

10A05683

DECRETO 23 aprile 2010.

Conferma dell'attribuzione di funzioni all'ufficio del Commissario governativo delegato per lo svolgimento del grande evento «Louis Vuitton World Series», presso l'isola di La Maddalena. (Decreto n. 2681/7).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della "Louis Vuitton World Series" presso l'isola di La Maddalena»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato Commissario delegato per il grande evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare velistiche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 2, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, così come modificato dall'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, che rinvia ad apposito decreto del Commissario delegato l'istituzione di una commissione generale di indirizzo, composta da 7 membri, di cui due designati dal Dipartimento della protezione civile, due dalla regione autonoma della Sardegna, uno dalla provincia di Olbia-Tempio, uno dal comune di La Maddalena ed uno dal soggetto concessionario dell'area nella quale verrà ospitata la manifestazione velica, per garantire un'efficace programmazione degli interventi nonché per curare il coordinamento degli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni connesse alla «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di «La Maddalena»;

Atteso che il decreto costitutivo della predetta commissione dovrà prevedere, per il funzionamento della commissione stessa una sede operativa ed una struttura operativa di supporto alla commissione medesima;

Atteso che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, quinto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2010, per lo svolgimento delle sue funzioni il commissario delegato si avvale della collaborazione, tra gli altri, degli uffici della regione autonoma della Sardegna;

Atteso che, stante l'urgenza di dare immediata attuazione alla sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3855 del 5 marzo 2010, in considerazione dei tempi ristrettissimi fissati per l'evento predetto, con decorrenza dalla medesima data del 5 marzo 2010 l'Ufficio di Gabinetto, su disposizione del Commissario delegato svolge, mediante il personale allo stesso assegnato, le funzioni di ufficio di diretto supporto del Commissario delegato;

Ritenuto necessario confermare tale avvalimento sino al termine della gestione del Commissario delegato prevista dalla sopra citata ordinanza n. 3838 del 30 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni esposte in premessa è confermata, sino al termine della gestione commissariale prevista dall'ordinanza n. 3838 del 30 dicembre 2009, l'attribuzione all'Ufficio di Gabinetto del presidente della regione autonoma della Sardegna delle funzioni di ufficio del Commissario delegato con compiti:

a) di supporto alla commissione generale di programmazione e di indirizzo organizzativo di cui all'art. 2, settimo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) di supporto al commissario delegato per gli aspetti: giuridico-amministrativi, legali, contabili, relazionali e di raccordo con le istituzioni, gli enti ed i soggetti interessati, in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare velistiche della Louis Vuitton World Series che avranno luogo nell'isola di La Maddalena nonché relazionali e di raccordo con i soggetti attuatori di cui all'art. 1, terzo e quarto comma dell'ordinanza del Presidente del

Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2010, anche avvalendosi di collaborazioni esterne disposte dal Commissario stesso;

c) di supporto generale segretariale e logistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e sul sito internet istituzionale della regione stessa.

Cagliari, 23 aprile 2010

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

10A05676

DECRETO 23 aprile 2010.

Costituzione della Commissione generale d'indirizzo per garantire un'efficace azione di programmazione degli interventi e delle opere, nonché per curare gli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni inerenti lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena. (Decreto n. 2682/8).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della "Louis Vuitton World Series" presso l'isola di La Maddalena»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile è nominato Commissario delegato per il grande evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855, con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per il grande evento;

Visto l'art. 2, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, così come modificato dall'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, che rinvia ad apposito decreto del Commissario delegato l'istituzione di una commissione generale di indirizzo, composta da 7 membri, di cui due designati dal Dipartimento della protezione civile, due dalla regione autonoma della Sardegna, uno dalla provincia di Olbia-Tempio, uno dal comune di La Maddalena ed uno dal soggetto concessionario dell'area nella quale verrà ospitata la manifestazione velica, per garantire un'efficace programmazione degli interventi nonché per curare il coordinamento degli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni connesse alla «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di «La Maddalena»;

Visto il decreto n. 2 del 2 febbraio 2010 con il quale la provincia di Olbia-Tempio ha designato come rappresentante il proprio presidente, avv. Anna Pietrina Murrighile;

Visto il decreto n. 1 del 22 gennaio 2010 con cui il comune di La Maddalena ha designato come proprio rappresentante il sindaco, dott. Angelo Comiti;

Vista la nota della Mita Resort S.r.l. prot. LM/007/2010 del 3 febbraio 2010 con la quale è stato designato come proprio rappresentante il dott. Stefano Zaghis;

Viste la nota del 12 marzo 2010, prot. DPC/LVT/0020458, del Direttore dell'ufficio V grandi eventi, risorse tecnologiche e innovazione del Dipartimento della protezione civile con la quale è stato designato, quale rappresentante del Dipartimento stesso l'amministratore delegato Lorenzo Spagnuolo;

Atteso che con successiva comunicazione in data 19 aprile 2010, prot. DPC/CG/0030743 del Capo del Dipartimento della protezione civile è stata integrata la predetta designazione con l'ulteriore designazione, quale rappresentante del Dipartimento stesso, del Contrammiraglio Francesco Lo Sardo;

Ritenuto di individuare quali componenti di espressione della regione autonoma della Sardegna l'avv. Gianfranco Duranti e l'ing. Gabriella Giannotti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni esposte in premessa è costituita la Commissione generale di indirizzo di cui al settimo comma dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3838, e successive modificazioni ed integrazioni con il compito di garantire un'efficace azione di programmazione degli interventi e delle opere, nonché per curare gli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento del grande evento «Louis Vuitton World Series» presso l'isola de «La Maddalena».

2. La Commissione di cui al comma 1 del presente decreto è composta dai seguenti componenti: Contrammiraglio Francesco Lo Sardo; amministratore delegato Lorenzo Spagnuolo; avv. Gianfranco Duranti, in qualità di presidente della Commissione; ing. Gabriella Giannotti; avv. Anna Pietrina Murrighile; dott. Angelo Comiti; Dott. Stefano Zaghis.

3. La Commissione, ha sede presso la presidenza della regione autonoma della Sardegna, ufficio del Commissario governativo per lo svolgimento del grande evento «Louis Vuitton World Series».

4. Agli oneri di partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione di cui al presente decreto provvederanno gli enti ed i soggetti designanti i nominativi dei componenti stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e sul sito internet istituzionale della Regione stessa.

Cagliari, 23 aprile 2010

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

10A05677

DECRETO 23 aprile 2010.

Conferma della nomina di soggetti attuatori per la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali relativi allo svolgimento del grande evento «Louis Vuitton World Series», presso l'isola di La Maddalena. (Decreto n. 2683/9).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della "Louis Vuitton World Series" presso l'isola de La Maddalena»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento è nominato Commissario delegato per il grande evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855, con la quale il Presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per il grande evento;

Visto l'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 secondo cui il Commissario delegato provvede alla realizzazione delle seguenti iniziative sull'isola di Caprera, facente parte dell'arcipelago di La Maddalena:

predisposizione del piano antincendio;

valorizzazione dei beni culturali presenti sull'isola;

realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale da eseguirsi sull'area «Punta Rossa»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 3838/2009, che dispone che il Commissario delegato si avvalga di uno o più soggetti attuatori per le attività di cui ai sopra richiamati commi 1 e 2;

Preso atto che con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3838/2009, n.1210 del 23 febbraio 2010 il dott. Nicola Dell'Acqua, titolare di incarico dirigenziale di livello generale, responsabile dell'Ufficio I - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile, veniva nominato soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3838/2009;

Considerata l'esigenza di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009, alla conferma del dott. Nicola Dell'Acqua quale soggetto attuatore cui affidare la realizzazione delle opere ed iniziative di cui al predetto art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza medesima;

Preso atto che le attività affidate al dott. Nicola Dell'Acqua in qualità di soggetto attuatore ricomprendono i seguenti interventi:

1) valorizzazione dei beni culturali;

2) realizzazione del piano antincendio;

3) interventi di riqualificazione ambientale da eseguirsi sull'area «Punta Rossa»;

4) completamento di bonifica dell'Arsenale;

Atteso che per assicurare il massimo coordinamento, senza soluzione di continuità, tra la fase della realizzazione degli interventi e la gestione del grande evento predetto si rende necessario nominare il dott. Nicola Dell'Acqua anche soggetto attuatore per il coordinamento operativo delle attività logistico-funzionali di competenza dei vari soggetti interessati dalla gestione dell'evento sportivo, sino alla sua conclusione e conseguente ripristino all'ordinario del territorio da esso interessato;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, il dott. Nicola Dell'acqua, titolare di incarico dirigenziale di livello generale, responsabile dell'Ufficio I - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile, è confermato soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, per la realizzazione dei sotto elencati interventi ed opere funzionali allo svolgimento della «Louis Vuitton World Series», presso l'arcipelago di La Maddalena:

1) valorizzazione dei beni culturali;

2) realizzazione del piano antincendio;

3) interventi di riqualificazione ambientale da eseguirsi sull'area «Punta Rossa»;

4) completamento di bonifica dell'Arsenale.

Art. 2.

Per le motivazioni di cui in premessa, il dott. Nicola Dell'Acqua è altresì nominato anche soggetto attuatore per il coordinamento operativo delle attività logistico-funzionali di competenza dei vari soggetti interessati dalla gestione dell'evento sportivo sino alla sua conclusione e conseguente ripristino all'ordinario del territorio da esso interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e sul sito internet istituzionale della regione stessa.

Cagliari, 23 aprile 2010

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

10A05678

DECRETO 23 aprile 2010.

Costituzione della struttura temporanea di missione per garantire il necessario supporto amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per consentire la realizzazione della «Louis Vuitton World Series». (Decreto n. 2684/10).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile è nominato Commissario delegato per il grande evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855, con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per il grande evento;

Visto l'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che il Commissario delegato è autorizzato ad istituire un'apposita struttura composta complessivamente da non più di 12 unità di personale appartenente alla pubblica amministrazione anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di una scelta a carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della citata struttura al fine di consentire l'espletamento delle attività istruttorie e propedeutiche alla realizzazione degli interventi ed attività previste dall'ordinanza n. 3838/09;

Considerato di aver individuato, sentito il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le professionalità idonee allo svolgimento delle attività sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1.

È istituita la struttura prevista dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3838 e s.m.i., così composta:

ing. Francesco Campopiano;
ing. Tatiana Capone;
ing. Gerardo Sansone;
dott. Dario Nigro;
sig.ra Sabina Ruffo;
sig. Riccardo Ammoscato;
arch. Stefano Forina;
sig. Emilio Sgrulloni;
ing. Fabio Santamaria;
C.V.(CP) Michele Castaldo;
arch. Roberto Forina;
dott. Sisto Russo.

Art. 2.

Gli oneri relativi al funzionamento della struttura di cui al precedente art. 1 sono disciplinati ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, quinto comma dell'O.P.C.M. n. 3838/2009 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 22, quinto comma dell'O.P.C.M. n. 3536/2006 e sono integralmente a carico del Fondo di Protezione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e sul sito internet istituzionale della Regione stessa.

Cagliari, 23 aprile 2010

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

10A05679

DECRETO 23 aprile 2010.

Nomina di un soggetto attuatore per la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali relativi allo svolgimento del grande evento «Louis Vuitton World Series», presso l'isola di La Maddalena. (Decreto n. 2685/11).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della "Louis Vuitton World Series" presso l'isola de La Maddalena»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento è nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855, con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per il Grande Evento;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 3838/2009, che dispone che il Commissario delegato si avvalga di uno o più soggetti attuatori per le attività di cui ai sopra richiamati commi 1 e 2;

Considerata l'esigenza di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009, alla nomina di un soggetto attuatore cui affidare le seguenti attività:

1) acquisizione di sponsorizzazioni volte a reperire risorse finanziarie od altre utilità per la realizzazione delle opere e degli interventi e per ogni iniziativa utile per il buon esito dell'evento;

2) espletamento delle iniziative volte a favorire la promozione dell'evento anche presso club nautici ed altre realtà internazionali che si propongono di sostenere le relative spese;

Ritenuto di aver individuato nel rag. Luigi Crisponi, presidente di Federalberghi Sardegna, la professionalità idonea allo svolgimento delle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, il rag. Luigi Crisponi è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3838 del 30 dicembre 2009, per:

1) l'acquisizione di sponsorizzazioni volte a reperire risorse finanziarie od altre utilità per la realizzazione delle opere e degli interventi e per ogni iniziativa utile per il buon esito dell'evento;

2) l'espletamento delle iniziative volte a favorire la promozione dell'evento anche presso club nautici ed altre realtà internazionali che si propongono di sostenere le relative spese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e sul sito internet istituzionale della Regione stessa.

Cagliari, 23 aprile 2010

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

10A05680

DECRETO 23 aprile 2010.

Nomina di un soggetto attuatore per la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali relativi allo svolgimento del grande evento «Louis Vuitton World Series», presso l'isola di La Maddalena. (Decreto n. 2709/12).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di Grande Evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della "Louis Vuitton World Series" presso l'isola di La Maddalena»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento è nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per il Grande Evento;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 3838/2009, che dispone che il Commissario delegato si avvalga di uno o più soggetti attuatori per le attività di cui al comma 1;

Considerata l'esigenza di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009, alla nomina di un soggetto attuatore cui affidare la gestione dei rapporti relativi ai beni appartenenti al demanio e patrimonio della regione autonoma della Sardegna interessati dall'utilizzo per la realizzazione del Grande Evento predetto;

Ritenuto di aver individuato nel dott. Giovanni Antonio Carta, direttore generale degli enti locali e finanze dell'Assessorato regionale enti locali, finanze ed urbanistica la professionalità idonea allo svolgimento della predetta funzione;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, il dott. Giovanni Antonio Carta è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30dicembre 2009, per la gestione dei rapporti relativi ai beni appartenenti al demanio e patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna interessati dall'utilizzo per la realizzazione del Grande Evento «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e sul sito internet istituzionale della Regione stessa.

Cagliari, 23 aprile 2010

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

10A05681

DECRETO 29 aprile 2010.

Sostituzione di un componente della struttura operativa di supporto al soggetto attuatore per la gestione dei rapporti relativi ai beni appartenenti al demanio e patrimonio della regione autonoma della Sardegna interessati dall'utilizzo per la realizzazione del grande evento «Louis Vuitton World Series», presso l'isola di La Maddalena. (Decreto n. 2818/15)**.**

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di Grande Evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della "Louis Vuitton World Series" presso l'isola de La Maddalena»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855, con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per il Grande Evento;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 3838/2009, che dispone che il Commissario delegato si avvalga di uno o più soggetti attuatori per le attività di cui ai sopra richiamati commi 1 e 2;

Visto il proprio decreto n. 2709/12 del 23 aprile 2010 con il quale il dott. Giovanni Antonio Carta, Direttore generale degli enti locali e finanze dell'assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, è stato nominato soggetto attuatore per la gestione dei rapporti relativi ai beni appartenenti al demanio e patrimonio della regione autonoma della Sardegna interessati dall'utilizzo per la realizzazione del grande evento «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Visto il proprio decreto n. 2710/13 del 23 aprile 2010 con il quale il summenzionato soggetto attuatore è stato dotato di una struttura operativa di supporto;

Atteso che, per mero errore materiale, nel testo del suddetto decreto il nominativo del Sottufficiale del Corpo forestale di vigilanza ambientale in servizio presso la stazione di La Maddalena è stato indicato quale Pietro Occhioni, anziché Pietro Iannone;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, l'art. 2 del decreto del commissario delegato n. 2710/13 del 23 aprile 2010 è rettificato come segue:

«Art. 2. La struttura di cui all'art. 1 risulta così composta:

Pietro Unali, funzionario del servizio territoriale demanio e patrimonio di Olbia-Tempio;

Fabrizio Madeddu, funzionario del servizio territoriale demanio e patrimonio di Sassari;

Pietro Iannone, sottufficiale del Corpo forestale di vigilanza ambientale in servizio presso la stazione di La Maddalena.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nel sito internet istituzionale della regione stessa.

Cagliari, 29 aprile 2010

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

10A05684

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 11 marzo 2010, n. **1/2010/DFP/DDI**.

Indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, ai sensi dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001

Premessa.

L'art. 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.

Le regole tecniche applicabili al settore privato sono contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Attuazione dell'art. 1, comma 810, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività», e nel decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010 adottato ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definisce le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del Sistema di accoglienza centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In tale contesto normativo, la presente circolare intende fornire alcune indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni.

Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, che non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata a/r o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni, con la presente circolare si intende:

dare informazioni ai medici sulle modalità con cui devono essere effettuate la compilazione e l'invio della predetta certificazione;

dare informazione ai lavoratori del settore pubblico circa oneri e vantaggi della nuova procedura;

descrivere gli adempimenti delle amministrazioni per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmessi per via telematica;

individuare un periodo transitorio, durante il quale sarà possibile per i medici utilizzare ancora il certificato cartaceo in alternativa a quello redatto e inviato con modalità telematiche;

fornire informazioni circa le sanzioni previste nel nuovo art. 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il certificato e l'attestato di malattia (intendendosi con tale ultima espressione il certificato che non contiene l'esplicitazione della diagnosi in osservanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali) sono redatti secondo il fac-simile di cui agli allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010.

1. *Soggetti tenuti alla trasmissione telematica.*

Ai sensi dell'art. 55-*septies* citato, sono tenuti ad effettuare la trasmissione telematica dei certificati i seguenti soggetti:

i medici dipendenti del SSN;

i medici in regime di convenzione con il SSN.

Tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare le iniziative necessarie per ricevere le certificazioni e provvedere ai conseguenti adempimenti.

2. *Sistema di trasmissione dei certificati di malattia.*

Tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, sarà possibile per i medici effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia, nonché le operazioni di annullamento o rettifica di certificati già inviati.

Il medico curante potrà usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalità multicanale, in particolare, secondo le seguenti modalità:

a) il medico potrà utilizzare il proprio sistema software gestionale, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie, al fine di poter usufruire dei servizi erogati dal SAC per effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia, le operazioni di annullamento o rettifica di certificati già inviati, nonché le operazioni di stampa della copia cartacea dei certificati e dei relativi attestati. Le specifiche tecniche dei servi-

zi erogati dal SAC in modalità web services sono rese disponibili sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008;

b) il medico curante potrà procedere alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, nonché alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, attraverso apposito sistema WEB. Il sistema WEB consentirà anche di inviare copia in formato pdf del certificato di malattia e dell'attestato di malattia alla casella di posta elettronica, certificata o meno, indicata dal lavoratore, nonché di inviare al numero di cellulare indicato del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali dell'attestato di malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome e cognome del lavoratore, nome e cognome del medico). L'accesso al sistema WEB è possibile attraverso link che saranno pubblicati anche sui siti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS. I servizi erogati tramite sistema WEB garantiscono i medesimi livelli di sicurezza di quelli erogati tramite web services;

c) potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi erogati dal SAC, quali, ad esempio, sistemi di call center, anche basati su risponditori automatici. La disponibilità di tali ulteriori canali e le relative modalità di fruizione saranno comunicate attraverso i siti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, inoltre, alcune regioni stanno predisponendo Sistemi di accoglienza regionali (SAR) che, una volta operativi, forniranno direttamente ai medici che operano nell'ambito regionale i servizi necessari per effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia e cureranno l'inoltro degli stessi al SAC.

3. *Utilizzo del sistema da parte del medico.*

Per poter accedere ai servizi erogati dal SAC, il medico deve disporre di apposite credenziali di accesso (costituite da un codice identificativo e da un PINCODE) rese disponibili secondo modalità che saranno comunicate sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS.

Una volta completata la procedura di compilazione e di invio del certificato di malattia all'INPS, utilizzando una delle modalità di cui al paragrafo 2, il medico rilascia al lavoratore copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero, anche in alternativa, inoltra alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore una copia di tali documenti in formato pdf.

In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti in formato pdf, il medico provvede comunque a comunicare al lavoratore il numero di protocollo univoco del certificato emesso. A tale fine il medico potrà inviare al numero di cellulare indicato del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali dell'attestato di malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome e cognome del lavoratore, nome e cognome del medico), utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal SAC (lettera b del paragrafo 2).

In caso di indisponibilità dei servizi erogati dal SAC, di cui al paragrafo 2, il medico rilascia al lavoratore il certificato in forma cartacea.

4. *Oneri e vantaggi per il lavoratore.*

È cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante o alla struttura sanitaria pubblica la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale.

Il lavoratore deve dichiarare al medico di lavorare presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e deve fornire allo stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all'amministrazione.

Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica o posta elettronica certificata.

In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti in formato pdf, il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.

L'invio telematico effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata a/r alla propria amministrazione entro due giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, all'amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.

L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà infatti accedere direttamente al sistema I.N.P.S. per visualizzare il relativo attestato.

5. *Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS all'amministrazione del lavoratore e adempimenti delle amministrazioni.*

L'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità:

a) mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo: entro venti giorni dalla data della presente

circolare, il datore di lavoro pubblico dovrà richiedere all'INPS le apposite credenziali di accesso secondo le modalità comunicate dall'INPS medesimo tramite il proprio sito istituzionale;

b) mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico deve comunicare il proprio indirizzo di casella di posta elettronica certificata all'istituto nazionale di previdenza (INPS o INPDAP) che gestisce la posizione assicurativa dei propri dipendenti (ovvero ad entrambi nel caso in cui la singola amministrazione abbia dipendenti iscritti sia all'INPS che all'INPDAP), secondo tempi e modalità rese note dall'INPS e dall'INPDAP tramite i rispettivi siti istituzionali.

Previo assenso da parte del lavoratore, il datore di lavoro dovrà inoltrare alla casella di posta elettronica nominativa, ovvero alla casella di posta elettronica certificata CEC-PAC, rilasciata dall'amministrazione al lavoratore medesimo, gli attestati di malattia ad esso relativi entro 24 ore dalla ricezione.

6. *Tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica.*

Al fine di garantire l'effettivo adempimento della trasmissione per via telematica dei certificati, considerati i notevoli vantaggi che derivano dall'applicazione del sistema in termini di economicità ed efficienza, il decreto legislativo ha introdotto specifiche disposizioni a carattere sanzionatorio. In proposito, l'art. 55-*septies*, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede: «L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi».

Per assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare i tempi e le modalità di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto dell'esigenza di una sua introduzione graduale ed uniforme sul territorio nazionale.

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, secondo le modalità di cui al paragrafo n. 2.

Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di cui al periodo precedente, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti.

Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei 3 mesi dalla predetta pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.

Per verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per la durata di un mese, sarà attuato un collaudo generale del sistema, secondo modalità definite d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

La responsabilità per mancata trasmissione telematica del certificato con l'eventuale irrogazione delle sanzioni connesse si configura solo all'esito dei periodi transitorio e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a 4 mesi). Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie, limitate nel tempo e riferite a specifiche aree territoriali, a carattere eccezionale, da individuare con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le quali continua a non essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo indicato nel citato decreto.

Le fattispecie di illecito disciplinare riguardano i soggetti tenuti alla trasmissione telematica come indicati nel paragrafo 1, con la precisazione che nei confronti dei medici convenzionati viene in rilievo la responsabilità convenzionale regolata negli appositi accordi.

Premesso che nell'art. 55-*septies*, comma 4, sono già individuate la struttura dell'illecito, le condotte sanzionate, l'ipotesi di reiterazione, la sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le ASL, della decadenza dalla convenzione, rimane salva la possibilità per gli accordi ed i contratti collettivi di introdurre eventuali disposizioni integrative nei limiti della norma primaria espressamente qualificata come inderogabile.

Organi competenti ad irrogare le sanzioni sono le ASL da cui dipendono i medici o con le quali i medici sono in rapporto di convenzione (in questo secondo caso, su proposta del collegio arbitrale).

Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente trasmissione telematica da parte dell'INPS, ricevano dal dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'azienda di riferimento del medico. Le ASL, per i successivi adempimenti di competenza e ai fini dell'accertamento della reiterazione, possono acquisire elementi informativi anche dall'INPS.

Con riferimento alla struttura dell'illecito disciplinare ascrivibile ai soggetti destinatari degli adempimenti, l'elemento materiale dell'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica va ravvisato in una condotta attiva, e cioè nella violazione delle prescrizioni (invio a soggetto diverso, invio in forma cartacea, invio di informazioni incomplete o errate, invio della certificazione con ingiustificato ritardo), ovvero nella totale omissione degli adempimenti richiesti (mancato invio).

Sotto il profilo soggettivo, la colpa, secondo i tradizionali canoni dell'imperizia, della negligenza e dell'impru-

denza, va verificata anche in relazione alla disponibilità e al funzionamento dei mezzi telematici richiesti.

Costituisce, ad esempio, ipotesi di inesigibilità e quindi di insussistenza dell'illecito disciplinare, l'invio non tempestivo della certificazione medica per temporanea interruzione della connessione internet.

In concreto, nell'irrogazione della sanzione si deve tener conto della gravità della violazione o omissione, nonché del grado della colpa in concreto accertate ed ascrivibili al soggetto obbligato, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzione.

Si chiarisce, con riferimento alla reiterazione, che la sanzione più grave del licenziamento per il dipendente pubblico o della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato può essere comminata solo in caso di recidiva, ovvero in sede di irrogazione di una nuova sanzione a carico di soggetto già sanzionato per la violazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei certificati.

7. *Raccomandazioni finali.*

Si invitano le amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti.

In particolar modo si chiede al Ministero della salute, alle regioni e province autonome, alle aziende sanitarie e agli ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.

Roma, 11 marzo 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 238

10A05984

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Parrocchia di S. Martino a Campi, in Campi Bisenzio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 aprile 2010, viene estinta la Parrocchia di S. Martino a Campi, con sede in Campi Bisenzio (Firenze).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Stefano a Campi, con sede in Campi Bisenzio (Firenze).

10A05643

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione per il deposito franco sito nella struttura Cargo City presso l'Aeroporto di Fiumicino, alla «Aeroporti di Roma S.p.a.».

Con decreto interministeriale 3 maggio 2010 alla «Aeroporti di Roma S.p.a.» è revocata l'autorizzazione per il deposito franco sito nella struttura Cargo City presso l'Aeroporto di Fiumicino.

Con lo stesso decreto 3 maggio 2010 la «Argol Air Cargo S.r.l.», con sede in Fiumicino - P.le Caduti Italiani in Bosnia snc. - è autorizzata a gestire il deposito franco in una porzione di edificio sito nella Cargo City dell'Aeroporto di Fiumicino.

10A05673

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della IGT «Val Tidone»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda del Consorzio Tutela Vini DOC Colli Piacentini, presentata in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Val Tidone»;

Ha espresso, nella riunione del 18 febbraio 2010, presente il funzionario della regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI "VAL TIDONE"

ARTICOLO 1

La indicazione geografica tipica "Val Tidone" accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni bianco o rosso, o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Riesling, Fortana, Marsanne e Muller Thurgau è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appreso indicati.

ARTICOLO 2

La indicazione geografica tipica "Val Tidone" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:Malvasia bianca aromatica e/o Moscato bianco e/o Trebbiano romagnolo per almeno il 70%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 30%.
I vini ad indicazione geografica tipica " Val Tidone" rosso devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Barbera e/o Bonarda per almeno il 70%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, , idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna fino ad un massimo del 30%.
La indicazione geografica tipica "Val Tidone" con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1 è riservata ai vini attenuti, da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica " Val Tidone" con la specifica dei vitigni di cui all'art. 1 possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Per i vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

ARTICOLO 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Val Tidone" rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di : Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castel San Giovanni, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino e parte dei comuni di Agazzano, Gazzola, Piozzano e Travo.
Tale zone di produzione e delimitata dal seguente perimetro:
<< partendo dal paese di Borgonovo V. T. segue la strada provinciale Borgonovo – Ziano sino in località Moretta, per la provinciale Ziano Castel San Giovanni, da località Moretta a località Vigolo, da località Vigolo per S. Marzano su campestre e strada rotabile a fondo naturale sino all'altezza del rio Cavo che segue verso foce fino ad incrociare la comunale C.S. Giovanni – Ganaghello per località Perduta Ca'Pradello sino all'incrocio del rio Gambero che percorre verso la foce sino a località Ca'Loghetto, indi per campestre e strada rotabile a fondo naturale per Casa Fornaci dove si immette sulla provinciale cha da Ca'Fornaci conduce alle località il Poggio, Casanova, Ca'Merlino, sino al confine con la provincia di Pavia lungo la strada ordinaria. Segue quindi il confine del comune di Pavia per quanto interessa tutto il foglio Castel San Giovanni 59 II S.E. – Edizione 2° I.G.M.I. - foglio Pianello V.T. 71 1° N.E. – Edizione 5° I.G.M.I. – foglio Montalto Pavese 71 1° N.O. – Edizione 5° I.G.M.I. – foglio Zavattarello 71 1° S.O. sino in località Pian del Poggio indi abbandonando il confine provinciale per mulattiera quote 756 – 708, località Torrazza, Ca'dei Follini quota 510 indi per strada a stretto transito per Ca'Bazzarri, Costalda, Poggio Moresco sino a Ca'Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello all'altezza di Ca'Aie di Sotto per mulattiera Caprile sino a C. Cucoleto Km 10 per strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al Km 9, Km 8, medesima strada, località C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 Km 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492, 505 Ca'Pozzo indi sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano, C. Saliceto, Casa Casoni, e con strada che permette il passaggio ad un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e risalire C. Morone, C. Bolè , C. Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S.E., sempre su strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani, deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago ed indi per strada a stretto transito sino in località C. Carrè quota 446 dove per breve tratto si segue il confine di comune lungo la sponda sinistra a sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi quota 567 indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554, segue su strada a stretto transito a scendere sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quota 566, 608 Costa

del Grillo e per strada a stretto transito sino all'incrocio con mulattiera per Costa del Bullo fra le località Pradello e Ca'del Bullo, quindi da Costa del Bullo per mulattiera sino a quota 586 incontrando il confine di comune tra Travo e Agazzano che si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora, Ongareto, Roccola, Polanina, Terrazza quota 285 del foglio di Travo n. 72 IV S.E. indi sul foglio Agazzano in prossimità quota 249 si abbandona il confine tra comuni per scendere per breve tratto mulattiera che conduce a Campo dei Re. Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino Monte Raschio, Ca'dei Boschi, Boccine di Sopra, e con strada che permette il passaggio di un solo convoglio: Ca'del Dolce, Ca'Marconi, quota 143, quota 138, dove si passa il rio Gerosa, Bolletta, quota 130, quota 123, con ponte che supera rio Gandore, quota 134 per la Torre comune di Gazzola. La Torre, strada provinciale per Gazzola con brevissimo tratto sono a quota 136, per strada a stretto transito per quota 131, che demarca il confine tra il comune di Gazzola ed Agazzano, quote 128, 125 Ca'Vecchia, e per mulattiera Ca'Nuova quota 122 dove con strada che permette il passaggio di un solo convoglio si attraversa il torrente Luretta ed indi per C. Amola, Rivasso, Castelletto, Sarturano, quote 136 e 134, 126, 120, 101 Ca'Nuova sino a quota 99 dove si imbocca strada stretto transito per Tavernago superando a quota 104 il rio Frate, Tavernago 108, strada per Mirabello per brevissono tratto sino a quota 110 dove si piega per C. Caffè, quote 107, 106 sino al bivio Osteria Nuova quota 114 e prosegue per Bilegno quota 114 guadando il torrente Tidone, Bilegno, Bilegno per strada dove passa un solo convoglio sino in località Rio, indi attraversando il rio Grande quote 129, 131, 140 sino località Castelnuovo dove si percorre la provinciale Pianello V.T. – Borgonovo per località Borgonovo V.T. sino al raggiungimento del capoluogo di comune per riallacciarsi al punto di partenza del confine>>.

ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di cultura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in cultura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone", anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 17.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

"Val Tidone" bianco 9,5 % vol;
"Val Tidone" Barbera 10% vol;
"Val Tidone" Fortana 9,5% vol;
"Val Tidone" Muller Thurgau 10% vol;
"Val Tidone" rosso 10% vol;
"Val Tidone" Marsanne 10% vol;
"Val Tidone" Riesling 9,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

ARTICOLO 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione, di tutti i vini a Indicazione Geografica Tipica "Val Tidone" di cui all'art.1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza.

E' fatta salva la deroga di cui all'art. 6, par. 4, secondo capoverso, del Reg. CE n. 607/2009, per effettuare le predette operazioni di vinificazione al di fuori della provincia di Piacenza fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.

ARTICOLO 6

I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
"Val Tidone" bianco 10 % vol;
"Val Tidone" Barbera 10,5% vol;
"Val Tidone" Fortana 10% vol;
"Val Tidone" Muller Thurgau 10,5% vol;
"Val Tidone" rosso 10,5% vol;
"Val Tidone" Marsanne 10,5% vol;
"Val Tidone" Riesling 10% vol.

ARTICOLO 7

Alla indicazione geografica tipica “Val Tidone” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che faccino riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
I vini ad indicazione geografica tipica “Val Tidone” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato in zona di produzione. l’indicazione geografica tipica “Val Tidone” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più tipologie di cui al presente disciplinare.

10A05629

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, recante: «Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2009». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 5 maggio 2010).

Nel provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, gli allegati inseriti da pag 28 a pag. 34, devono intendersi completamente sostituiti, nell'ordine, dai seguenti:

ISVAP - Bilancio consuntivo 2009 ALL. D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

		Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
A	ENTRATE CONTRIBUTIVE			
A1.0	*CONTRIBUTI DI VIGILANZA*			
A1.1	Contributo vigilanza sull'attività di ass. e riass.	41.820.000,00	40.484.813,38	-1.335.186,62
A1.2	Contributo vigilanza sugli intermediari	8.650.000,00	8.594.881,00	-55.319,00
A1.3	Contributo vigilanza sui periti	350.000,00	306.480,00	-43.520,00
		50.820.000,00	*49.385.974,38*	*-1.434.025,62*
A2	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00
A3	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	50.820.000,00	49.385.974,38	-1.434.025,62
B	ENTRATE DIVERSE			
B1	Entrate non contributive	600.000,00	479.344,27	-120.655,73
B2	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e			
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	100.000,00	0,00	-100.000,00
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	700.000,00	479.344,27	-220.655,73

ISVAP - Bilancio consuntivo 2009

ALL. D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

		Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
	TOTALE ENTRATE	51.520.000,00	49.865.318,65	-1.654.681,35
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio da:			
	-contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	1.610.000,00	0,00	0,00
	-contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00
	-contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00
	Avanzo di amministrazione ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	700.000,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	53.830.000,00	49.865.318,65	-1.654.681,35

ISVAP - Bilancio consuntivo 2009

ALL. D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C	SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI			
C1.0	SERVIZI DI VIGILANZA I E II			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.880.313,00	1.374.540,00	-505.773,00
	Compensi per lavoro straordinario	68.818,00	35.443,54	-33.374,46
	Spese di formazione professionale	0,00	38.832,50	38.832,50
		1.949.131,00	*1.448.816,04*	*-500.314,96*
C1.1	SEZIONE ATTUARIATO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.570.922,00	1.526.117,71	-44.804,29
	Compensi per lavoro straordinario	52.616,00	47.967,41	-4.648,59
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.623.538,00	*1.574.085,12*	*-49.452,88*
C1.2	SEZIONE PATRIMONIALE E FONDI PENSIONE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	3.983.349,00	4.009.154,51	25.805,51
	Compensi per lavoro straordinario	164.732,00	187.650,71	22.918,71
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		4.148.081,00	*4.196.805,22*	*48.724,22*
C1.3	SEZIONE AUTORIZZAZIONI E MERCATO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.200.896,00	2.209.865,76	8.969,76
	Compensi per lavoro straordinario	93.408,00	100.618,36	7.210,36
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.294.304,00	*2.310.484,12*	*16.180,12*
	Totale ...	10.015.054,00	9.530.190,50	-484.863,50
C2.0	SERVIZIO ISPETTORATO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	558.291,00	483.232,93	-75.058,07
	Compensi per lavoro straordinario	13.165,00	4.532,13	-8.632,87
	Spese di formazione professionale	0,00	15.949,00	15.949,00
		571.456,00	*503.714,06*	*-67.741,94*
C2.1	SEZIONE ISPETTORATO I			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.699.988,00	1.770.975,27	70.987,27
	Compensi per lavoro straordinario	68.780,00	46.316,66	-22.463,34
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	550.000,00	509.988,80	-40.011,20
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.318.768,00	*2.327.280,73*	*8.512,73*
C2.2	SEZIONE ISPETTORATO II			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.724.950,00	1.540.281,16	-184.668,84
	Compensi per lavoro straordinario	64.232,00	55.216,25	-9.015,75
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	550.000,00	509.988,80	-40.011,20
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.339.182,00	*2.105.486,21*	*-233.695,79*
	Totale ...	*5.229.406,00*	*4.936.481,00*	*-292.925,00*

ISVAP - Bilancio consuntivo 2009 **ALL. D**

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C3.0	**DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	306.080,00	88.933,00	-217.147,00
	Compensi per lavoro straordinario	3.447,00	6.780,14	3.333,14
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		309.527,00	*95.713,14*	*-213.813,86*
C3.1	SEZIONE CONSULENZA LEGALE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.427.408,00	1.454.125,21	26.717,21
	Compensi per lavoro straordinario	56.021,00	82.524,75	26.503,75
	Spese di formazione professionale	0,00	23.737,00	23.737,00
		1.483.429,00	*1.560.386,96*	*76.957,96*
	Totale ...	*1.792.956,00*	*1.656.100,10*	*-136.855,90*
C4.0	**SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI E PERITI**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	269.481,00	523.757,90	254.276,90
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	25.234,70	25.234,70
	Spese di formazione professionale	0,00	7.534,50	7.534,50
		269.481,00	*556.527,10*	*287.046,10*
C4.1	SEZIONE INTERMEDIARI E PERITI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0,00	0,00	0,00
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
	Spese per il Collegio di Garanzia	340.000,00	299.179,09	-40.820,91
	Spese per espletamento prove di idoneità	220.000,00	114.264,10	-105.735,90
	Altre spese direttamente imputabili	360.000,00	119.118,09	-240.881,91
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		920.000,00	*532.561,28*	*-387.438,72*
C4.2	UFFICIO INTERMEDIARI I E II			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	*2.266.158,00*	*2.398.365,60*	132.207,60
	Compensi per lavoro straordinario	*108.042,00*	151.179,46	43.137,46
		2.374.200,00	*2.549.545,06*	*175.345,06*
C4.3	UFFICIO PERITI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	*295.113,00*	*65.232,87*	-229.880,13
	Compensi per lavoro straordinario	*13.158,00*	*3.018,62*	-10.139,38
		308.271,00	*68.251,49*	*-240.019,51*
	Totale ...	3.871.952,00	3.706.884,93	-165.067,07
C5.0	**SERVIZIO SANZIONI**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.354.964,00	1.673.960,78	318.996,78
	Compensi per lavoro straordinario	62.128,00	99.150,67	37.022,67
	Spese di formazione professionale	0,00	3.034,00	3.034,00
	Totale ...	*1.417.092,00*	*1.776.145,45*	*359.053,45*
C6.0	**SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE AMMINISTRATIVE**			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.028.879,00	758.376,06	-270.502,94
	Compensi per lavoro straordinario	35.184,00	39.215,67	4.031,67
	Spese di formazione professionale	0,00	2.184,50	2.184,50
	Totale ...	*1.064.063,00*	*799.776,23*	*-264.286,77*

ISVAP - Bilancio consuntivo 2009 ALL. D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE				
		Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C7.0	SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	802.326,00	796.576,43	-5.749,57
	Compensi per lavoro straordinario	25.059,00	19.132,02	-5.926,98
	Spese di formazione professionale	0,00	16.159,50	16.159,50
		827.385,00	*831.867,95*	*4.482,95*
C7.1	SEZIONE TUTELA DEI DANNEGGIATI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.917.715,00	2.930.154,35	12.439,35
	Compensi per lavoro straordinario	126.565,00	106.229,06	-20.335,94
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		3.044.280,00	*3.036.383,41*	*-7.896,59*
C7.2	SEZIONE TUTELA DEGLI ASSICURATI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.100.330,00	1.206.527,40	106.197,40
	Compensi per lavoro straordinario	41.534,00	73.076,16	31.542,16
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.141.864,00	*1.279.603,56*	*137.739,56*
	Totale ...	5.013.529,00	5.147.854,92	134.325,92
C8.0	SERVIZIO RISORSE UMANE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	552.857,00	651.407,58	98.550,58
	Compensi per lavoro straordinario	8.940,00	17.256,42	8.316,42
	Spese di formazione professionale	300.000,00	40.729,66	-259.270,34
		861.797,00	*709.393,66*	*-152.403,34*
C8.1	SEZIONE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE (*)			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	228.563,00	1.560.149,59	1.331.586,59
	Compensi per lavoro straordinario	10.554,00	97.474,76	86.920,76
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		239.117,00	*1.657.624,35*	*1.418.507,35*
C8.2	UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	711.442,00	520.606,37	-190.835,63
	Compensi per lavoro straordinario	32.583,00	30.908,57	-1.674,43
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		744.025,00	*551.514,94*	*-192.510,06*
	Totale ...	1.844.939,00	2.918.532,95	1.073.593,95
C9.0	SERVIZIO STUDI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	444.983,00	436.446,36	-8.536,64
	Compensi per lavoro straordinario	10.063,00	30.912,05	20.849,05
	Spese per pubblicazioni	0,00	0,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	32.195,00	32.195,00
		455.046,00	*499.553,41*	*44.507,41*
C9.1	SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.234.759,00	1.350.404,72	115.645,72
	Compensi per lavoro straordinario	47.281,00	74.470,44	27.189,44
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	430.000,00	549.591,84	119.591,84
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.712.040,00	*1.974.467,00*	*262.427,00*
C9.2	SEZIONE STUDI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	791.506,00	1.057.261,21	265.755,21
	Compensi per lavoro straordinario	27.194,00	45.541,52	18.347,52
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		818.700,00	*1.102.802,73*	*284.102,73*
C9.3	UFFICIO RIASSICURAZIONE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	*173.149,00*	196.969,85	23.820,85
	Compensi per lavoro straordinario	*8.002,00*	19.217,77	11.215,77
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		181.151,00	216.187,62	35.036,62
C9.4	UFFICIO STATISTICA (**)			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0,00	64.477,42	64.477,42
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	2.400,06	2.400,06
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.877,48	66.877,48
	Totale ...	3.166.937,00	3.859.888,24	692.951,24

ISVAP - Bilancio consuntivo 2009 **ALL. D**

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C10.0	***DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO (**)***			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	377.667,00	39.507,98	-338.159,02
	Compensi per lavoro straordinario	5.420,00	2.213,11	-3.206,89
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	*383.087,00*	*41.721,09*	*-341.365,91*
C11.0	***SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE***			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.353.961,00	1.171.134,35	-1.182.826,65
	Compensi per lavoro straordinario	93.743,00	54.766,05	-38.976,95
	Spese di formazione professionale	0,00	5.982,50	5.982,50
		2.447.704,00	*1.231.882,90*	*-1.215.821,10*
C11.1	SEZIONE CONTABILITA' E BILANCIO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.241.244,00	733.435,28	-507.808,72
	Compensi per lavoro straordinario	40.501,00	23.395,03	-17.105,97
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.281.745,00	*756.830,31*	*-524.914,69*
C11.2	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E ACQUISTI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.103.966,00	1.093.531,02	-10.434,98
	Compensi per lavoro straordinario	50.689,00	55.077,39	4.388,39
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.154.655,00	*1.148.608,41*	*-6.046,59*
	Totale ...	*4.884.104,00*	*3.137.321,62*	*-1.746.782,38*
C12.0	***SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI***			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0,00	43.523,75	43.523,75
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	56.691,50	56.691,50
		0,00	*100.215,25*	*100.215,25*
C12.1	SEZIONE TECNOLOGIE E SISTEMI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.823.804,00	2.005.077,27	181.273,27
	Compensi per lavoro straordinario	75.538,00	131.794,32	56.256,32
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.899.342,00	*2.136.871,59*	*237.529,59*
C12.2	UFFICIO ORGANIZZAZIONE E PROCESSI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	86.828,00	0,00	-86.828,00
	Compensi per lavoro straordinario	3.829,00	0,00	-3.829,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		90.657,00	*0,00*	*-90.657,00*
	Totale ...	*1.989.999,00*	*2.237.086,84*	*247.087,84*
C13.0	***SERVIZIO STATISTICA (**)***			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	567.117,00	27.966,42	-539.150,58
	Compensi per lavoro straordinario	26.269,00	1.781,95	-24.487,05
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	*593.386,00*	*29.748,37*	-563.637,63
	Totale spese dirette	41.266.504,00	39.777.732,24	-1.488.771,76

ISVAP - Bilancio consuntivo 2009 ALL. D

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva anno 2009 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
D	**SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI**			
	- Funzionamento			
D1	Organi d'Istituto	985.000,00	805.504,15	-179.495,85
D2	Uffici di staff	2.004.967,00	2.208.135,80	203.168,80
D3	Internal auditing	223.529,00	246.381,57	22.852,57
D4	Oneri di funzionamento	8.581.000,00	8.050.065,44	-530.934,56
	Totale...	11.794.496,00	11.310.086,96	-484.409,04
	- Investimenti			
D5	Acquisto immobilizzazioni	769.000,00	220.594,04	-548.405,96
D6	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
D7	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale...	769.000,00	220.594,04	-548.405,96
	Totale spese indirette	12.563.496,00	11.530.681,00	-1.032.815,00
	TOTALE USCITE	53.830.000,00	51.308.413,24	-2.521.586,76
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOALE A PAREGGIO	53.830.000,00	51.308.413,24	-2.521.586,76

(*) Nella seduta del 18 marzo 2009 il Consiglio ha istituito la SEZIONE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE con la contestuale soppressione dell'Ufficio omonimo.

(**) Nella seduta del 22 gennaio 2009 il Consiglio ha soppresso la DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO e il SERVIZIO STATISTICA. E' stato istituito l'UFFICIO STATISTICA all'interno del SERVIZIO STUDI.

Oneri di funzionamento (somme impegnate)	
Spese per servizi e utenze	3.179.795,74
Canoni di locazione	3.299.400,17
Oneri tributari, finanziari e vari	787.814,36
Beni di consumo	230.777,89
Prestazioni professionali	241.446,37
Manutenzioni	102.676,86
Pubblicazioni	38.555,89
Pubblicità	33.248,76
Spese di rappresentanza	39.999,61
Organizzazione e partecipazione congressi, convegni ed altre manifestazioni	96.349,79
	8.050.065,44

10A05976

Comunicato relativo al decreto 28 aprile 2010 del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, recante: «Modifica al decreto del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 6 febbraio 2004, recante il regolamento per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. (Decreto n. 44)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2010).

L'autorità emanante del decreto citato in epigrafe, riportata nel Sommario ed alla pag. 14, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificata nel senso che dove è scritto: «Consiglio di presidenza della giustizia *tributaria*», si legga: «Consiglio di presidenza della giustizia *amministrativa*».

Inoltre, alla stessa pag. 14, prima colonna, al terzo paragrafo, quarto rigo, dove è scritto: «… pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2004, n. *26*;», leggasi: «… pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2004, n. *36*;»; infine, nella stessa pagina, seconda colonna, nel paragrafo seguente «l'emana», al sesto rigo, dove è scritto: «… pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. *26* del 13 febbraio 2004 (da ora regolamento interno).», leggasi: «… pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. *36* del 13 febbraio 2004 (da ora regolamento interno).».

10A06022

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-112) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.